

**REGOLAMENTO (CE) N. 800/1999 DELLA COMMISSIONE****del 15 aprile 1999****recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 13 e 21, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni dei mercati dei prodotti agricoli,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agrimonetario dell'euro ⁽³⁾, in particolare gli articoli 3 e 9,

- (1) considerando che il regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 604/98 ⁽⁵⁾, è stato modificato ripetutamente e in maniera sostanziale; che, in occasione di nuove modifiche, è opportuno procedere, per motivi di chiarezza, alla rifusione di tale regolamento;
- (2) considerando che le norme generali adottate dal Consiglio dispongono che la restituzione venga pagata quando sia fornita la prova che i prodotti sono stati esportati fuori della Comunità; che, se per tutti i paesi terzi si applica un tasso di restituzione unico, il diritto alla restituzione è in linea di massima acquisito nel momento in cui i prodotti escono dal mercato comunitario; che, se il tasso di restituzione è differenziato in base alla destinazione dei prodotti, il diritto alla restituzione è vincolato all'importazione in un paese terzo;
- (3) considerando che l'attuazione dell'accordo sull'agricoltura concluso nell'ambito dell'«Uruguay Round» prevede che la concessione della restituzione venga di norma subordinata alla presentazione di un titolo di esportazione con fissazione anticipata della restituzione stessa; che, tuttavia, le consegne effettuate all'interno della Comunità e destinate alle organizzazioni internazionali, alle forze armate e all'approvvigionamento, nonché le esportazioni in quantitativi ridotti, presentano un carattere specifico e un'importanza economica minore; che, per questi motivi, è stato previsto un regime specifico senza titoli di esportazione inteso, da un lato, ad agevolare le operazioni di esportazione e, dall'altro, ad evitare un inutile sovraccarico amministrativo per gli operatori economici e le amministrazioni competenti;
- (4) considerando che il giorno dell'esportazione deve essere il giorno in cui il servizio doganale accetta l'atto mediante il quale il dichiarante esprime la volontà di procedere all'esportazione dei prodotti in causa, beneficiando di una restituzione; che tale atto è destinato, in particolare, a richiamare l'attenzione delle autorità

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24.5.1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 351 del 14.12.1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 80 del 18.3.1998, pag. 19.

▼B

doganali sul fatto che l'operazione di cui trattasi è sovvenzionata con fondi comunitari, in modo che le medesime autorità procedano ai pertinenti controlli; che, al momento dell'accettazione dell'atto, i prodotti sono posti sotto controllo doganale fino al momento della loro effettiva esportazione; che la data in questione serve di riferimento per determinare la quantità, la natura e le caratteristiche del prodotto esportato;

- (5) considerando che, nel caso di spedizioni alla rinfusa o in unità non standardizzate, si ammette che la massa netta esatta dei prodotti possa essere nota solo dopo il carico del mezzo di trasporto; che, per tale ragione, è opportuno che nella dichiarazione di esportazione la massa venga indicata a titolo provvisorio;
- (6) considerando che, per consentire la corretta applicazione del regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio, del 12 febbraio 1990, relativo al controllo al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 163/94 ⁽²⁾, è opportuno prevedere che la concordanza tra la dichiarazione di esportazione e i prodotti agricoli venga verificata al momento del carico del container, dell'autocarro, della nave o di altri analoghi contenitori;
- (7) considerando che, in caso di reiterate esportazioni di piccoli quantitativi di prodotti, è necessario prevedere una procedura semplificata per quanto riguarda il giorno da considerare per la determinazione del tasso di restituzione;
- (8) considerando che, ai fini di un'interpretazione uniforme della nozione di esportazione fuori della Comunità, è opportuno prendere in considerazione la data di uscita del prodotto dal territorio doganale comunitario;
- (9) considerando che può essere necessario che l'esportatore o il trasportatore prendano misure intese ad evitare che i prodotti destinati ad essere esportati si deteriorino durante il periodo di sessanta giorni successivo all'accettazione della dichiarazione di esportazione ed anteriormente all'uscita dal territorio doganale della Comunità o prima di aver raggiunto la loro destinazione; che una misura del genere è il congelamento, che consente di lasciare intatti i prodotti; che, al fine di rispettare tale condizione, è opportuno prevedere che il congelamento possa essere effettuato durante il suddetto periodo;
- (10) considerando che le autorità competenti devono accertare che i prodotti che escono dalla Comunità o che sono consegnati per determinate destinazioni siano effettivamente quelli che hanno formato oggetto delle formalità doganali d'esportazione; che a tal fine, se un prodotto, prima di lasciare il territorio doganale della Comunità o di raggiungere una destinazione particolare, attraversa il territorio di altri Stati membri, occorre usare l'esemplare di controllo T5 di cui agli articoli da 471 a 495 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 502/1999 ⁽⁴⁾; che tuttavia, a fini di semplificazione amministrativa, è opportuno ricorrere ad una procedura più elastica di quella dell'esemplare di controllo T5, qualora si applichi il regime di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori, di cui agli articoli da 412 a 442 del regolamento (CEE) n. 2454/93, che dispone che, se un trasporto ha inizio nell'interno della Comunità e si conclude all'esterno di essa, l'ufficio doganale

⁽¹⁾ GU L 42 del 16.2.1990, pag. 6.

⁽²⁾ GU L 24 del 29.1.1994, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 65 del 12.3.1999, pag. 1.

▼B

da cui dipende la stazione ferroviaria di frontiera non debba procedere ad alcuna formalità;

- (11) considerando che, talvolta, determinati prodotti esportati con domanda di restituzione e che hanno lasciato il territorio doganale della Comunità, vi fanno ritorno per operazioni di trasbordo o di transito prima di giungere alla loro destinazione finale al di fuori di tale territorio; che il ritorno nel territorio doganale comunitario può anche avvenire per motivi non dovuti a necessità del trasporto, in particolare a scopo di speculazione; che, in tali casi, non è garantito il rispetto del termine di sessanta giorni entro il quale i prodotti devono lasciare come tali il territorio doganale della Comunità; che è necessario, per evitare tali situazioni, definire con precisione le condizioni alle quali i prodotti possono rientrare nel territorio doganale comunitario;
- (12) considerando che soltanto i prodotti in libera pratica e, eventualmente, originari della Comunità, possono beneficiare del regime contemplato nel presente regolamento; che per alcuni prodotti composti la restituzione non viene fissata per il prodotto in sé, ma facendo riferimento ai prodotti di base che entrano nella loro composizione; che, nei casi in cui la restituzione sia individuata in base ad uno o più componenti, è sufficiente che il componente o i componenti soddisfino le condizioni di cui sopra, o non vi rispondano più a causa esclusivamente della loro incorporazione in altri prodotti, perche possa essere accordata la restituzione o la pertinente parte della restituzione; che, per tener conto della situazione particolare di certi componenti, occorre stabilire un elenco dei prodotti per i quali le restituzioni sono considerate fissate per un componente;
- (13) considerando che gli articoli da 23 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, definiscono l'origine non preferenziale delle merci; che, per la concessione della restituzione all'esportazione, sono considerati di origine comunitaria soltanto i prodotti ottenuti interamente nella Comunità o che vi hanno subito una trasformazione sostanziale; che è opportuno, ai fini di un'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, precisare che alcuni miscugli di prodotti non soddisfano le condizioni per la restituzione;
- (14) considerando che il tasso di restituzione è determinato in base alla classificazione tariffaria di un prodotto; che, per alcuni miscugli, assortimenti e prodotti misti, tale classificazione può comportare la concessione di una restituzione superiore all'importo economicamente giustificato; che occorre quindi adottare disposizioni particolari per la determinazione della restituzione applicabile ai miscugli, assortimenti e prodotti misti;
- (15) considerando che, se il tasso di restituzione è differenziato a seconda della destinazione dei prodotti, occorre accertarsi che il prodotto sia stato importato nel paese terzo o in uno dei paesi terzi per il quale è prevista la restituzione; che tale misura può essere attenuata senza inconvenienti per quanto riguarda le esportazioni che danno diritto a una restituzione poco elevata, sempreché offrano garanzie sufficienti circa l'arrivo a destinazione dei prodotti; che obiettivo della disposizione è una semplificazione amministrativa in materia di presentazione delle prove;
- (16) considerando che, se nel giorno di fissazione anticipata della restituzione si applica per tutte le destinazioni un tasso di restituzione unico, esiste in taluni casi una clausola di destinazione obbligatoria; che è opportuno considerare tale situazione come

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 17 del 21.1.1997, pag. 1.

▼B

una differenziazione della restituzione, qualora il tasso di restituzione applicabile il giorno dell'esportazione sia inferiore a quello applicabile il giorno della fissazione anticipata, eventualmente adattato al giorno dell'esportazione;

- (17) considerando che, se il tasso della restituzione è differenziato a seconda della destinazione dei prodotti esportati, dev'essere fornita la prova che il prodotto di cui trattasi è stato importato in un paese terzo; che l'espletamento delle formalità doganali di importazione consiste in particolare nel pagamento dei dazi all'importazione applicabili al prodotto affinché lo stesso possa essere commercializzato sul mercato del paese terzo interessato; che, tenuto conto delle diverse situazioni esistenti nei paesi terzi importatori, è opportuno ammettere la presentazione dei documenti doganali di importazione che forniscono la garanzia dell'arrivo a destinazione dei prodotti esportati, ostacolando il meno possibile gli scambi;
- (18) considerando che, per rendere più agevole agli esportatori comunitari l'ottenimento della prova di arrivo a destinazione, occorre prevedere che società specializzate sul piano internazionale in materia di controllo e di sorveglianza e riconosciute dagli Stati membri rilascino attestati di arrivo a destinazione per i prodotti agricoli esportati dalla Comunità con una restituzione differenziata; che per il riconoscimento di tali società gli Stati membri, i quali hanno competenza in materia, decidono caso per caso, attenendosi ad alcuni orientamenti esistenti; che è opportuno chiarire la situazione e precisare i principali orientamenti nel regolamento;
- (19) considerando che, per porre le esportazioni per le quali è concessa una restituzione differenziata a seconda della destinazione su un piano di parità con le altre esportazioni, e d'uopo disporre che, non appena l'esportatore abbia fornito la prova che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità, gli venga versata una parte della restituzione, calcolata segnatamente in funzione del tasso di restituzione più basso;
- (20) considerando che per le restituzioni differenziate, qualora si sia avuto un cambiamento di destinazione, la restituzione da versare è quella relativa alla destinazione reale, con un massimale pari all'importo applicabile a quella prefissata; che, al fine di evitare il ricorso abusivo e sistematico alla fissazione anticipata relativa alle destinazioni con i tassi di restituzione più elevati, è opportuno introdurre una forma di penalizzazione nel caso in cui, cambiando la destinazione, il tasso di restituzione della destinazione reale risulti inferiore a quello della destinazione prefissata; che questa disposizione comporta delle conseguenze sul calcolo della parte di restituzione che può essere versata all'atto della presentazione della prova che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità;
- (21) considerando che gli articoli da 23 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92 definiscono l'origine non preferenziale delle merci; che, in alcuni casi, è opportuno applicare ai prodotti reimportati il criterio della trasformazione o lavorazione sostanziale previsto all'articolo 24, per valutare se i prodotti precedentemente esportati sono giunti a destinazione;
- (22) considerando che alcune esportazioni possono dar luogo a dirottamenti di traffico; che, al fine di evitare questi ultimi, è opportuno subordinare il pagamento della restituzione per le esportazioni di cui trattasi, oltre che alla condizione che il prodotto abbia lasciato il territorio doganale comunitario, anche alla condizione che il prodotto sia stato importato in un paese terzo o abbia formato oggetto di una trasformazione o lavorazione sostanziale; che inoltre, in alcuni casi, il pagamento della restituzione può essere subordinato alla condizione che il prodotto sia stato effet-

▼B

- tivamente immesso sul mercato del paese terzo importatore o abbia formato oggetto di una trasformazione o lavorazione sostanziale;
- (23) considerando che, se il prodotto è andato distrutto o si è avariato prima di essere stato immesso sul mercato di un paese terzo o prima di aver subito, in un paese terzo, una trasformazione o lavorazione sostanziale, la restituzione è considerata indebita; che è opportuno lasciare all'esportatore la facoltà di dimostrare che le condizioni economiche in cui è stata effettuata l'esportazione erano tali da consentire la realizzazione di una transazione in un contesto normale;
- (24) considerando che il finanziamento comunitario delle esportazioni non è giustificato se si constata che l'operazione di esportazione non costituisce una normale transazione commerciale, in quanto priva di reale finalità economica, e che è stata posta in essere soltanto per conseguire un vantaggio economico a spese della Comunità;
- (25) considerando che occorre evitare che siano finanziate con fondi comunitari operazioni economiche non corrispondenti allo scopo del regime delle restituzioni all'esportazione; che c'è il rischio che siano attuate simili operazioni per prodotti che, dopo aver beneficiato di restituzioni all'esportazione, verrebbero reimportati nella Comunità senza aver formato oggetto di una lavorazione o trasformazione sostanziale in un paese terzo e che, all'atto della reimportazione, beneficerebbero di un'esenzione parziale o totale dal dazio applicabile, in virtù di un accordo preferenziale o di una decisione del Consiglio; che, per limitare i vincoli per gli esportatori, è opportuno applicare le pertinenti misure ai prodotti più sensibili;
- (26) considerando che, per ridurre l'incertezza degli esportatori, è opportuno esentare dalle misure concernenti il rimborso delle restituzioni i prodotti reimportati nella Comunità dopo più di due anni dal giorno dell'esportazione;
- (27) considerando che è necessario, da un lato, offrire agli Stati membri la possibilità di non concedere o di recuperare la restituzione nei casi flagranti in cui sia stato constatato che l'operazione non corrisponde alla finalità del regime delle restituzioni all'esportazione e, dall'altro, evitare oneri eccessivi per le amministrazioni nazionali obbligandole ad una verifica sistematica di tutte le importazioni;
- (28) considerando che è d'uopo che i prodotti siano di qualità tale da poter essere immessi in commercio in condizioni normali sul territorio della Comunità; che bisogna tuttavia tener conto dei vincoli particolari derivanti dalle norme vigenti nei paesi terzi destinatari;
- (29) considerando che alcuni prodotti possono perdere il diritto alla restituzione se cessano di essere di qualità sana, leale e mercantile;
- (30) considerando che, se per un'esportazione viene concessa una restituzione fissata in anticipo o tramite gara, il prelievo all'esportazione non si applica, in quanto l'esportazione deve essere realizzata alle condizioni che sono state stabilite in anticipo ovvero mediante gara; che è parimenti necessario disporre che le esportazioni per le quali viene riscosso un prelievo fissato in anticipo o tramite gara siano realizzate alle condizioni previste e non fruiscono pertanto di restituzioni all'esportazione;
- (31) considerando che, per facilitare agli esportatori il finanziamento delle esportazioni, si devono autorizzare gli Stati membri ad anticipare, a partire dal momento dell'accettazione della dichiarazione di esportazione o della dichiarazione di pagamento, la totalità o una parte della restituzione, sempreché venga costituita una cau-

▼B

- zione a garanzia del rimborso dell'anticipo nell'eventualità che si constati in seguito che la restituzione non doveva essere pagata;
- (32) considerando che l'importo pagato in anticipo deve essere rimborsato ove non venga riconosciuto alcun diritto alla restituzione o venga riconosciuto il diritto a una restituzione di entità inferiore all'importo anticipato; che nella somma da rimborsare deve essere incluso un importo supplementare per impedire abusi; che, in caso di forza maggiore, questo importo supplementare non è dovuto;
- (33) considerando che il regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2026/83 ⁽²⁾, stabilisce le norme generali concernenti il pagamento, prima dell'esportazione, di una somma pari all'importo delle restituzioni all'esportazione;
- (34) considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CEE) n. 565/80, per determinare il tasso di restituzione e gli eventuali aggiustamenti del tasso di restituzione applicabile, si prende in considerazione il giorno in cui i prodotti di base vengono posti sotto controllo doganale;
- (35) considerando che, conseguentemente, è opportuno che la data da prendere in considerazione sia quella del giorno in cui le autorità doganali accettano la dichiarazione nella quale l'interessato esprime l'intenzione di sottoporre i prodotti o le merci al regime previsto dall'articolo 4 o dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 e di esportarli dopo averli trasformati o immagazzinati beneficiando di una restituzione; che in tale dichiarazione devono essere indicati i dati necessari per il calcolo della restituzione;
- (36) considerando che il pagamento delle restituzioni prima della trasformazione ha lo scopo di porre i prodotti comunitari su un piano di parità con i prodotti importati dai paesi terzi, destinati alla trasformazione ed alla riesportazione;
- (37) considerando che i metodi di produzione dei prodotti trasformati e le relative procedure di controllo richiedono una certa flessibilità; che l'articolo 115 del regolamento (CEE) n. 2913/92 prevede un sistema di equivalenza nell'ambito del regime del perfezionamento attivo;
- (38) considerando che, ai fini di una migliore gestione delle capacità di magazzinaggio esistenti, è opportuno prevedere un sistema nel cui ambito sia possibile autorizzare l'equivalenza per prodotti di base o prodotti intermedi immagazzinati alla rinfusa, destinati ad essere esportati previa trasformazione;
- (39) considerando che i prodotti non ammessi al beneficio delle restituzioni non possono essere considerati prodotti equivalenti;
- (40) considerando che dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione, del 16 ottobre 1992, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dell'intervento ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96 ⁽⁴⁾, si desume che i prodotti d'intervento devono raggiungere la destinazione prevista; che ne consegue che tali prodotti non possono essere sostituiti da prodotti equivalenti;
- (41) considerando che i prodotti in questione devono essere esportati entro un determinato periodo; che detto periodo deve essere stabilito tenendo conto del regime dei titoli di esportazione e di fissazione anticipata;

⁽¹⁾ GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 199 del 22.7.1983, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU L 104 del 27.4.1996, pag. 13.

▼B

- (42) considerando che, in caso di immagazzinamento precedente l'esportazione, è opportuno limitarsi alle manipolazioni atte ad assicurare la conservazione, nello stato in cui si trovano, dei prodotti o delle merci in causa; che, per chiarire la situazione, occorre prevedere che tali manipolazioni non abbiano alcun effetto sulla restituzione da applicare;
- (43) considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 565/80, un importo pari alla restituzione all'esportazione viene pagato non appena i prodotti o le merci sono sottoposti al regime di deposito doganale o di, zona franca; che, una volta accettata la dichiarazione di pagamento, è opportuno permettere il trasporto dei prodotti o delle merci a destinazione di uno Stato membro diverso da quello in cui sarà effettuato il pagamento, per esservi immagazzinati e successivamente esportati; che è necessario disporre che i prodotti o le merci siano scortati da un esemplare di controllo T5, in modo da comprovarne l'uscita dalla Comunità; che, per evitare il rischio di un doppio pagamento, è necessario completare la dichiarazione di esportazione con alcune diciture intese ad informare l'organismo pagatore dello Stato membro in cui è stata accettata la dichiarazione di esportazione del fatto che la procedura di pagamento della restituzione è già stata avviata;
- (44) considerando che, in caso di superamento dei termini previsti per l'esportazione o per la presentazione delle prove richieste per ottenere il versamento della restituzione, quest'ultima non è erogata; che occorre adottare misure corrispondenti a quelle previste dal regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3403/93 ⁽²⁾;
- (45) considerando che negli Stati membri i prodotti consegnati per certe destinazioni beneficiano, al momento dell'importazione in provenienza dai paesi terzi, di una franchigia sui dazi all'importazione; che, se questi sbocchi rivestono una certa importanza, è d'uopo porre i prodotti comunitari su un piano di uguaglianza rispetto a quelli importati da paesi terzi; che ciò riguarda segnatamente i prodotti utilizzati per l'approvvigionamento di navi e aeromobili;
- (46) considerando che, nei casi particolari di approvvigionamento di navi e di aeromobili e di forniture alle forze armate, è possibile prevedere norme particolari relative alla fissazione del tasso di restituzione;
- (47) considerando che i prodotti caricati a bordo di navi per l'approvvigionamento, sono utilizzati per essere consumati a bordo; che questi prodotti consumati tal quali o dopo aver subito una preparazione a bordo fruiscono della restituzione applicabile ai prodotti tal quali; che, tenuto conto del posto disponibile negli aeromobili, la preparazione dei prodotti deve essere effettuata prima del loro caricamento a bordo; che, a fini di armonizzazione, occorre adottare talune norme che consentano ai prodotti agricoli consumati a bordo di aeromobili di fruire delle stesse restituzioni concesse ai prodotti consumati dopo aver subito una preparazione a bordo di navi;
- (48) considerando che l'attività commerciale relativa all'approvvigionamento di navi o aeromobili ha un carattere del tutto particolare che giustifica un regime speciale di anticipo della restituzione; che i prodotti e le merci consegnati ai depositi di approvvigionamento devono essere successivamente forniti a scopi di approvvigionamento; che, agli effetti del diritto alla restituzione, la con-

⁽¹⁾ GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 310 del 14.12.1993, pag. 4.

▼B

segna a tali depositi non può essere assimilata a un'esportazione definitiva;

- (49) considerando che, se venisse fatto uso della facilitazione sopra descritta e si constatasse in seguito che la restituzione non doveva essere pagata, gli esportatori beneficerebbero indebitamente di un credito a titolo gratuito; che è quindi opportuno prendere le misure idonee ad evitare tale indebito beneficio;
- (50) considerando che, per salvaguardare la competitività delle merci comunitarie fornite alle piattaforme operanti in determinate zone situate in prossimità di Stati membri, si deve praticare lo stesso tasso di restituzione applicato per gli approvvigionamenti nella Comunità; che, per qualsiasi consegna avente una destinazione specifica, l'applicazione di un tasso di restituzione superiore a quello minimo non è in alcun modo giustificabile, a meno che vengano fornite prove sufficienti dell'arrivo a destinazione delle merci; che le consegne a scopi di approvvigionamento effettuate a piattaforme operanti in zone marittime remote costituiscono necessariamente operazioni specializzate, tali da giustificare la possibilità di effettuare controlli sufficienti delle consegne stesse; che, a condizione che siano predisposte misure di controllo adeguate, appare opportuno applicare a tali consegne il tasso di restituzione vigente per gli approvvigionamenti nella Comunità; che è possibile prevedere una procedura semplificata per le consegne di minore importanza; che, tenuto conto del fatto che l'estensione delle acque territoriali varia da 3 a 12 miglia a seconda degli Stati membri, appare opportuno assimilare alle esportazioni le consegne a tutte le piattaforme ubicate oltre il limite delle 3 miglia;
- (51) considerando che, se una nave da guerra appartenente ad uno Stato membro viene rifornita in alto mare da una nave ausiliaria basata in un porto della Comunità, tale consegna può essere certificata da un'autorità ufficiale; che è d'uopo praticare per codeste consegne lo stesso tasso di restituzione vigente per le operazioni di approvvigionamento eseguite in un porto della Comunità;
- (52) considerando che è auspicabile che i prodotti agricoli utilizzati per l'approvvigionamento delle navi o degli aeromobili beneficino della stessa restituzione indipendentemente dal fatto che la nave o l'aeromobile a bordo dei quali sono consegnati si trovino all'interno o all'esterno della Comunità;
- (53) considerando che le consegne per l'approvvigionamento nei paesi terzi possono essere effettuate in maniere diretta o indiretta; che è opportuno prevedere sistemi di controllo adeguati a seconda del tipo di consegna;
- (54) considerando che l'articolo 161, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2913/92 non consente di considerare l'isola di Helgoland come una destinazione che dia diritto a restituzioni; che è opportuno agevolare il consumo di prodotti agricoli della Comunità nell'isola di Helgoland e che occorre adottare i provvedimenti necessari al riguardo;
- (55) considerando che, dall'entrata in vigore dell'accordo interinale di commercio e di unione doganale fra la Comunità e San Marino ⁽¹⁾, il territorio di tale Stato non fa più parte del territorio doganale della Comunità; che dagli articoli 1, 5 e 7 dell'accordo predetto risulta che i prezzi dei prodotti agricoli sono al medesimo livello di quelli praticati all'interno dell'unione doganale e che, pertanto, non vi sono giustificazioni economiche per concedere restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli comunitari spediti verso San Marino;

⁽¹⁾ GU L 359 del 9.12.1992, pag. 13.

▼B

- (56) considerando che, se una decisione in merito alla domanda di rimborso o di sgravio dei dazi, da prendersi in un secondo tempo, è negativa, i prodotti potranno beneficiare eventualmente di una restituzione all'esportazione o saranno soggetti, se del caso, ad un prelievo o ad una tassa all'esportazione; che è pertanto necessario prevedere disposizioni particolari;
- (57) considerando che, generalmente, le forze armate di stanza in un paese terzo e non appartenenti a tale paese, le organizzazioni internazionali e le rappresentanze diplomatiche stabilite in un paese terzo si approvvigionano in franchigia da oneri all'importazione; che appare possibile adottare, per le forze armate di uno Stato membro o di un'organizzazione internazionale di cui faccia parte almeno uno degli Stati membri, per le organizzazioni internazionali di cui faccia parte almeno uno degli Stati membri e per le rappresentanze diplomatiche, misure specifiche che prevedano che la prova dell'importazione sia fornita mediante un documento apposito;
- (58) considerando che è opportuno prevedere che la restituzione sia versata dallo Stato membro sul cui territorio è stata accettata la dichiarazione di esportazione;
- (59) considerando che esiste la possibilità che, in seguito a circostanze non imputabili all'esportatore, l'esemplare di controllo TS non possa essere presentato, nonostante il prodotto abbia lasciato il territorio doganale della Comunità o abbia raggiunto una destinazione particolare; che una tale situazione può creare intralci al commercio; che in tali casi occorre riconoscere come equivalenti altri documenti;
- (60) considerando che, ai fini di una buona gestione amministrativa, occorre esigere che la domanda e tutti gli altri documenti necessari al pagamento della restituzione vengano presentati entro un ragionevole termine, salvo caso di forza maggiore, in particolare quando non sia stato possibile rispettare il termine a causa di ritardi amministrativi non imputabili all'esportatore;
- (61) considerando che il termine per l'esecuzione del pagamento delle restituzioni all'esportazione varia da uno Stato membro all'altro; che, per evitare distorsioni della concorrenza, è opportuno stabilire un termine finale uniforme per il pagamento delle restituzioni all'esportazione da parte degli organismi pagatori;
- (62) considerando che le esportazioni di quantitativi minimi di prodotti non presentano alcuna importanza economica e possono rappresentare un inutile sovraccarico di lavoro per le amministrazioni competenti; che ai servizi competenti degli Stati membri deve essere riconosciuta la facoltà di non versare restituzioni per siffatte esportazioni;
- (63) considerando che la normativa comunitaria in vigore prevede la concessione di restituzioni all'esportazione unicamente sulla base di criteri obiettivi, in particolare per quanto riguarda la quantità, la natura e le caratteristiche del prodotto esportato, nonché la destinazione geografica dello stesso; che, ai fini della lotta contro le irregolarità, ed in particolare contro le frodi a danno del bilancio comunitario, e alla luce dell'esperienza acquisita, è necessario adottare disposizioni per il recupero degli importi indebitamente versati, nonché sanzioni tali da indurre gli esportatori a rispettare le norme comunitarie;
- (64) considerando che, per garantire la corretta applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione, è opportuno che le sanzioni siano applicate indipendentemente dall'elemento soggettivo colposo; che, tuttavia, è indicato rinunciare all'irrogazione di sanzioni in determinati casi, in particolare se vi è errore manifesto accertato dalla competente autorità, ed infliggere sanzioni più severe in caso di dolo; considerando che queste misure sono

▼B

necessarie e devono essere proporzionate e sufficientemente dissuasive ed uniformemente applicate in tutti gli Stati membri;

- (65) considerando che, al fine di garantire la parità di trattamento degli esportatori negli Stati membri, è opportuno prevedere esplicitamente, in materia di restituzioni all'esportazione, il rimborso, da parte del beneficiario, degli importi indebitamente pagati, maggiorati degli interessi, precisando le modalità del pagamento; che, per meglio tutelare gli interessi finanziari della Comunità, è opportuno prevedere segnatamente che, in caso di cessione del diritto alla restituzione, tale obbligo viene esteso al cessionario; che gli importi recuperati, gli interessi e gli importi corrispondenti alle sanzioni applicate debbono essere accreditati al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), conformemente ai principi enunciati all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95 ⁽²⁾;
- (66) considerando che, per garantire un'applicazione uniforme in tutta la Comunità del principio del legittimo affidamento per quanto concerne il recupero degli importi indebitamente pagati, è opportuno fissare le condizioni in cui è possibile valersi di tale principio, fermo restando il trattamento degli importi indebitamente pagati previsto, in particolare, agli articoli 5 e 8 del regolamento (CEE) n. 729/70;
- (67) considerando che l'esportatore deve essere responsabile, in particolare, degli atti posti da terzi che permettono di ottenere in modo indebito dei documenti necessari per il pagamento delle restituzioni;
- (68) considerando che i comitati di gestione interessati non si sono pronunciati entro il termine impartito dal loro presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

CAMPO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Fatte salve le deroghe previste dalla normativa comunitaria specifica relativa a taluni prodotti, il presente regolamento reca le modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione disciplinato dalle disposizioni seguenti:

- articolo 3 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio ⁽³⁾ (grassi),
- articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio ⁽⁴⁾ (latte e prodotti lattiero-caseari),
- articolo 13 del regolamento (C.E.E) n. 805/68 del Consiglio ⁽⁵⁾ (carni bovine),
- articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio ⁽⁶⁾ (carni suine),
- articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio ⁽⁷⁾ (uova),

⁽¹⁾ GU L 94 del 28.4.1970, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 125 dell'8.6.1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU 172 30.9.1966, pag. 3025/66.

⁽⁴⁾ GU L 148 del 28.6.1968, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU L 148 del 28.6.1968, pag. 24.

⁽⁶⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.

▼B

- articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio ⁽¹⁾ (pol-lame),
- articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio ⁽²⁾ (zucchero, isoglucosio, sciroppo d'inulina),
- articoli 55 e 56 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio ⁽³⁾ (prodotti vitivinicoli),
- articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 (cereali),
- articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3072/95 del Consiglio ⁽⁴⁾ (riso),
- articolo 35 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio ⁽⁵⁾ (orto-frutticoli),
- articoli 16, 17 e 18 del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio ⁽⁶⁾ (prodotti trasformati a base di ortofruttili).

Articolo 2

1. Ai fini del presente regolamento s'intende per:
- a) — «prodotti»: i prodotti di cui all'articolo 1 e le merci;
 - «prodotti di base»: i prodotti destinati all'esportazione previa trasformazione in prodotti trasformati o in merci; le merci destinate all'esportazione previa trasformazione sono parimenti considerate prodotti di base;
 - «prodotti trasformati»: i prodotti ottenuti dalla trasformazione di prodotti di base, e ai quali si applichi una restituzione all'esportazione;
 - «merci»: le merci di cui all'allegato B del regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione ⁽⁷⁾;
 - b) «dazi all'importazione»: i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente, nonché le altre tasse all'importazione previste nell'ambito della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici degli scambi relativi a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli;
 - c) «Stato membro d'esportazione»: lo Stato membro in cui è accettata la dichiarazione di esportazione;
 - d) «fissazione anticipata della restituzione»: la fissazione del tasso della restituzione il giorno in cui viene presentata la domanda di titolo di esportazione o di fissazione anticipata; tale tasso viene eventualmente adeguato in base alle maggiorazioni mensili o ai correttivi applicabili;
 - e) «restituzione differenziata»:
 - la fissazione di più tassi di restituzione, per uno stesso prodotto, a seconda del paese terzo di destinazione, oppure
 - la fissazione di uno o più tassi di restituzione, per uno stesso prodotto, a seconda del paese terzo di destinazione e l'assenza di fissazione di una restituzione per uno o più paesi terzi;
 - f) «parte differenziata della restituzione»: la parte della restituzione che corrisponde alla restituzione totale diminuita della restituzione pa-

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.

⁽²⁾ GU L 177 dell'1.7.1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.

⁽⁷⁾ GU L 136 del 31.5.1994, pag. 5.

▼B

- gata o da pagare a fronte della prova dell'uscita dal territorio doganale della Comunità, conformemente all'articolo 18;
- g) «esportazione»: l'espletamento delle formalità doganali d'esportazione, seguito dall'uscita dei prodotti dal territorio doganale della Comunità;
- h) «esemplare di controllo T5»: il documento di cui agli ►**M5** articoli da 912 bis a 912 octies ◀ del regolamento (CEE) n. 2454/93;
- i) «esportatore»: la persona fisica o giuridica che ha diritto alla restituzione; qualora un titolo di esportazione con fissazione anticipata della restituzione debba o possa essere utilizzato, il titolare o, eventualmente, il cessionario del titolo hanno diritto alla restituzione; l'esportatore considerato tale dal punto di vista doganale può essere diverso dall'esportatore ai sensi del presente regolamento, tenuto conto dei rapporti di diritto privato tra operatori economici, salvo disposizioni specifiche adottate nell'ambito di alcune organizzazioni comuni di mercato;
- j) «anticipo sulla restituzione»: il pagamento di un importo, al massimo pari a quello della restituzione all'esportazione, sin dal momento dell'accettazione della dichiarazione di esportazione;

▼M8**▼B**

- l) «tasso di restituzione determinato nell'ambito di una gara»: l'importo della restituzione offerto dall'esportatore e accettato mediante procedura di gara;
- m) «territorio doganale della Comunità»: i territori di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2913/92;
- n) «nomenclatura delle restituzioni»: la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione conformemente al regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione ⁽¹⁾;
- o) «titolo di esportazione»: il documento di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione ⁽²⁾;

▼M11

- p) «zona di restituzione distante»: tutte le destinazioni alle quali si applica la stessa parte differenziata della restituzione, diversa da zero, per un determinato prodotto, fatte salve le destinazioni escluse per il suddetto prodotto che figurano nell'allegato XI;
- q) «paese senza porto»: un paese terzo che non dispone di un porto marittimo e che utilizza il porto marittimo di un altro paese terzo.

▼B

2. Ai fini del presente regolamento, le restituzioni determinate nell'ambito di una procedura di gara sono restituzioni fissate in anticipo.
3. Se una dichiarazione di esportazione reca più codici distinti della nomenclatura delle restituzioni o della nomenclatura combinata, le diciture relative a ciascuno di questi codici si considerano come una dichiarazione distinta.

⁽¹⁾ GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 331 del 2.12.1988, pag. 1.



TITOLO II
ESPORTAZIONI VERSO I PAESI TERZI

CAPO 1

Diritto alla restituzione

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 3

Salvo il disposto degli articoli 18, 20 e 21 del presente regolamento e dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2988/95 del Consiglio ⁽¹⁾, il diritto alla restituzione si costituisce nei momenti seguenti:

- all'atto dell'uscita dal territorio doganale della Comunità, se per tutti i paesi terzi si applica un tasso di restituzione unico;
- all'atto dell'importazione in un paese terzo determinato, se per tale paese terzo si applica un tasso di restituzione differenziato.

Articolo 4

1. ►**M3** Il diritto alla restituzione è subordinato alla presentazione di un titolo di esportazione recante fissazione anticipata della restituzione, tranne per le esportazioni di merci.

Tuttavia, non è richiesto alcun titolo per ottenere una restituzione nei casi seguenti:

- quando le quantità esportate per dichiarazione di esportazione sono inferiori o uguali alle quantità indicate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1291/2000,
- nei casi di cui agli articoli 6, 36, 40, 44, 45 e all'articolo 46, paragrafo 1,
- per le consegne destinate alle forze armate degli Stati membri di stanza nei paesi terzi. ◀

2. In deroga al paragrafo 1, un titolo di esportazione recante fissazione anticipata della restituzione è valido anche per l'esportazione di un prodotto corrispondente a un codice a dodici cifre, salvo quello indicato nella casella 16, se i due prodotti appartengono:

- alla stessa categoria, ai sensi dell'articolo 13 bis, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3719/88, oppure
- allo stesso gruppo di prodotti, a condizione che i gruppi di prodotti siano stati all'uopo determinati secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o ai corrispondenti articoli degli altri regolamenti relativi alle organizzazioni comuni di mercato.

Nei casi di cui al primo comma si applicano le condizioni seguenti:

- qualora il tasso di restituzione corrispondente al prodotto effettivo sia pari o superiore al tasso applicabile al prodotto indicato nella casella 16 del titolo, si applica quest'ultimo tasso;
- qualora il tasso di restituzione corrispondente al prodotto effettivo sia inferiore al tasso applicabile al prodotto indicato nella casella 16 del titolo, l'importo della restituzione da versare si ottiene applicando

⁽¹⁾ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

▼B

il tasso corrispondente al prodotto effettivo, diminuito, salvo in casi di forza maggiore, del 20 % della differenza tra la restituzione per il prodotto indicato nella casella 16 del titolo e la restituzione per il prodotto effettivo.

Qualora si applichino le disposizioni di cui al secondo trattino del secondo comma e all'articolo 18, paragrafo 3, lettera b), la restituzione corrispondente al prodotto e alla destinazione effettivi è ridotta della differenza tra la restituzione concernente il prodotto e la destinazione indicati nel titolo e la stessa restituzione corrispondente al prodotto e alla destinazione effettivi.

▼M8

Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, i tassi di restituzione da prendere in considerazione sono quelli vigenti il giorno della presentazione della domanda di titolo. Se del caso, tali tassi vengono adeguati alla data di accettazione della dichiarazione di esportazione.

▼B

3. Qualora le disposizioni del paragrafo 1 o del paragrafo 2 e dell'articolo 51 si applichino alla stessa unica operazione di esportazione, l'importo risultante dall'applicazione del paragrafo 1 o del paragrafo 2 è diminuito dell'importo della sanzione di cui all'articolo 51.

Articolo 5

1. Per giorno dell'esportazione si intende il giorno in cui il servizio doganale accetta la dichiarazione di esportazione nella quale è indicato che verrà richiesta una restituzione.

2. La data di accettazione della dichiarazione di esportazione è determinante per stabilire:

- a) il tasso della restituzione applicabile se la restituzione non è stata fissata in anticipo;
- b) gli adeguamenti del tasso della restituzione eventualmente necessari se la restituzione è stata fissata in anticipo;
- c) la quantità, la natura e le caratteristiche del prodotto esportato.

3. È assimilato all'accettazione della dichiarazione di esportazione qualsiasi altro atto avente effetti giuridici equivalenti a tale accettazione.

4. Il documento utilizzato all'atto dell'esportazione per beneficiare di una restituzione reca tutti i dati necessari per il calcolo dell'importo della restituzione, in particolare:

- a) per i prodotti:
 - la designazione, eventualmente semplificata, dei prodotti secondo la nomenclatura per le restituzioni all'esportazione e il codice della nomenclatura delle restituzioni e, qualora risulti necessario per il calcolo della restituzione, la composizione dei prodotti in causa o un riferimento a tale composizione;
 - la massa netta dei prodotti o, eventualmente, la quantità espressa nell'unità di misura da prendere in considerazione per calcolare la restituzione;

b) per le merci, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1222/94.

5. Al momento dell'accettazione o dell'atto di cui al paragrafo 3, i prodotti sono sottoposti a controllo doganale conformemente all'articolo 4, punti 13 e 14, del regolamento (CEE) n. 2913/92 fino a quando lasciano il territorio doganale della Comunità.

6. In deroga all'articolo 282, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93, nell'autorizzazione della dichiarazione semplificata d'esportazione può essere previsto che detta dichiarazione rechi una stima della

▼ B

massa netta dei prodotti qualora, nel caso di prodotti esportati alla rinfusa o ► **C1** in unità non standardizzate ◀, quest'ultima possa essere determinata con precisione solo dopo il carico del mezzo di trasporto.

La dichiarazione complementare recante l'esatta indicazione della massa netta viene depositata a conclusione delle operazioni di carico. Essa viene accompagnata da prove documentali che certifichino l'esatta massa netta caricata.

▼ M2

Non viene concessa alcuna restituzione per quantitativi superiori al 110 % della massa netta stimata. Se la massa effettivamente caricata è inferiore al 90 % della massa netta stimata, la restituzione per la massa effettivamente caricata è ridotta del 10 % della differenza tra la restituzione corrispondente al 90 % della massa stimata e la restituzione corrispondente alla massa effettivamente caricata. Tuttavia, in caso di esportazione per via marittima o via navigabile interna, qualora l'esportatore apporti la prava, vistata dal responsabile del mezzo di trasporto, che il mancato caricamento della totalità delle sue merci è dovuto a limitazioni inerenti a questo tipo di trasporto o ad un eccesso di carico imputabile ad uno o più altri esportatori, la restituzione è pagata per la massa netta effettivamente caricata. Se l'esportatore si è avvalso della procedura di domiciliamento di cui all'articolo 283 del regolamento (CEE) n. 2454/93, le disposizioni del presente comma sono applicabili a condizione che le autorità doganali abbiano autorizzato la rettifica delle scritture in cui sono stati iscritti i prodotti esportati.

Sono considerati prodotti appartenenti ad unità non standardizzate gli animali vivi, le carcasse, le mezzene, i quarti, le parti anteriori, le cosce, le spalle, i petti e le lombate.

▼ M8**▼ M2**

7. Chiunque esporti prodotti per i quali chiede la concessione della restituzione deve

- a) depositare la dichiarazione di esportazione presso il competente ufficio doganale del luogo in cui i prodotti saranno caricati per il trasporto in vista dell'esportazione;
- b) dare preavviso a tale ufficio doganale almeno 24 ore prima dell'inizio delle operazioni di carico e indicare la durata prevista di queste ultime; le autorità competenti possono stabilire un termine diverso per il preavviso.

Può essere considerato come luogo di carico per il trasporto di prodotti destinati all'esportazione:

- se caricati in container, il luogo in cui i prodotti saranno caricati nei container,
- se caricati alla rinfusa, in sacchi, in scatoloni, in scatole, in bottiglie, ecc., non caricati in container, il luogo di caricamento del mezzo di trasporto su cui i prodotti usciranno dal territorio doganale della Comunità.

Il competente ufficio doganale può autorizzare le operazioni di carico dopo che ha accettato la dichiarazione di esportazione e prima della scadenza del termine di cui alla lettera b).

Il competente ufficio doganale dev'essere in grado di effettuare il controllo fisico e di prendere le misure di identificazione per il trasporto verso l'ufficio doganale di uscita dal territorio doganale della Comunità.

Se, per motivi di organizzazione amministrativa o per altri motivi debitamente giustificati, non è possibile applicare le disposizioni del primo comma, la dichiarazione di esportazione può essere depositata solo presso un ufficio doganale competente dello Stato membro interessato e, in caso di controllo fisico ai sensi del regolamento (CEE) n. 386/90, il prodotto presentato viene completamente scaricato. Tuttavia, non è ob-

▼M2

bligatorio scaricare completamente il prodotto se le autorità competenti possono effettuare un controllo fisico esauriente.

▼M11

8. Le merci per le quali è richiesta una restituzione all'esportazione devono essere sigillate dall'ufficio doganale di esportazione o sotto il suo controllo. L'articolo 340 *bis* e l'articolo 357, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (CEE) n. 2454/93 si applicano *mutatis mutandis*.

▼B*Articolo 6*

In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, quando i quantitativi esportati non superano 5 000 kg per codice della nomenclatura delle restituzioni nel settore dei cereali o 500 kg per codice della nomenclatura delle restituzioni o della nomenclatura combinata negli altri settori e tali esportazioni vengano reiterate, lo Stato membro può autorizzare che sia preso in considerazione l'ultimo giorno del mese per la determinazione del relativo tasso di restituzione, oppure per la determinazione degli eventuali adeguamenti da apportare in caso di fissazione anticipata della restituzione.

Se la restituzione è fissata in anticipo o determinata nell'ambito di una procedura di gara, il titolo dev'essere valido l'ultimo giorno del mese dell'esportazione.

L'esportatore autorizzato ad avvalersi di detta procedura non può ricorrere alla procedura normale per i quantitativi di cui al primo comma.

▼M10

Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile alla restituzione è quello previsto all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione ⁽¹⁾.

▼B*Articolo 7*

1. Salvo il disposto degli articoli 14 e 20, il pagamento della restituzione è subordinato alla presentazione della prova che i prodotti per i quali è stata accettata la dichiarazione di esportazione hanno lasciato come tali il territorio doganale della Comunità, entro il termine di sessanta giorni da tale accettazione.

Tuttavia, i quantitativi di prodotti prelevati quali campioni durante l'espletamento delle formalità doganali di esportazione e non più resi, sono considerati non rimossi dalla massa netta dei prodotti dai quali sono stati prelevati.

2. Ai fini del presente regolamento, i prodotti consegnati come provviste di bordo alle piattaforme di perforazione e di estrazione definite all'articolo 44, paragrafo 1, lettera a) si considerano usciti dal territorio doganale della Comunità.

3. La congelazione non preclude la conformità dei prodotti alle disposizioni di cui al paragrafo 1.

Lo stesso vale per il riconfezionamento, purché questo non implichi un cambiamento della sottovoce della nomenclatura delle restituzioni per i prodotti o del codice della nomenclatura combinata per la merce. Il riconfezionamento può essere effettuato esclusivamente previo accordo delle autorità doganali.

In caso di riconfezionamento, nell'esemplare di controllo T5 vengono apposte le pertinenti annotazioni.

⁽¹⁾ GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52.

▼B

L'apposizione o il cambiamento di etichette può essere autorizzato alle stesse condizioni previste per il riconfezionamento di cui al secondo e terzo comma.

4. Qualora il termine di cui al paragrafo 1 non abbia potuto essere rispettato per causa di forza maggiore, l'organismo competente dello Stato membro d'esportazione può prorogarlo, su domanda dell'esportatore, per la durata ritenuta necessaria in relazione alla circostanza invocata.

Articolo 8

Se, prima di lasciare il territorio doganale della Comunità, un prodotto per il quale è stata accettata la dichiarazione di esportazione attraverso territori comunitari diversi da quello dello Stato membro d'esportazione, la prova che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità viene fornita mediante presentazione dell'originale debitamente annotato dell'esemplare di controllo T5.

►C1 Nell'esemplare di controllo devono essere compilate ◀ le caselle 33, 103, 104 e, se del caso, 105. Nella casella 104 vengono apposte le annotazioni del caso.

▼M11

Qualora vengano chieste restituzioni, la casella 107 reca una delle diciture di cui all'allegato XII.

▼B*Articolo 9*

1. In caso di esportazione via mare, per la concessione della restituzione si applicano le seguenti disposizioni speciali:

a) quando l'esemplare di controllo T5 o il documento nazionale comprovante che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità è stato vidimato dalle autorità competenti, salvo casi di forza maggiore, tali prodotti possono permanere, in occasione di un trasbordo, in uno o più altri porti situati nel medesimo Stato membro o in un altro Stato membro per un periodo massimo di ventotto giorni; tale termine non si applica quando i prodotti hanno lasciato l'ultimo porto situato sul territorio doganale della Comunità entro il termine iniziale di sessanta giorni;

b) il pagamento della restituzione è subordinato:

— alla dichiarazione dell'operatore che i prodotti non verranno trasbordati in un altro porto della Comunità;

oppure

— alla presentazione, all'organismo pagatore, della prova del rispetto delle disposizioni di cui alla lettera a). Detta prova comprende segnatamente il documento o i documenti di trasporto, o la loro copia o fotocopia, a partire dal primo porto in cui i documenti di cui alla lettera a) sono stati vidimati fino al paese terzo in cui i prodotti sono destinati ad essere scaricati.

Le dichiarazioni di cui al primo trattino sono soggette a controlli appropriati per campione da parte dell'organismo pagatore. In tal caso, sono richiesti i mezzi di prova di cui al secondo trattino.

Se l'esportazione è eseguita per mezzo di una nave che svolge servizio di linea diretto verso un porto di un paese terzo e senza scalo in un altro porto della Comunità, gli Stati membri possono applicare una procedura semplificata ai fini dell'applicazione del primo trattino;

▼ M4

- c) In luogo delle condizioni di cui alla lettera b), lo Stato membro di destinazione dell'esemplare di controllo T5, oppure lo Stato membro in cui viene utilizzato un documento nazionale come prova, può disporre che l'esemplare di controllo T5, o il documento nazionale comprovante che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità, venga vidimato soltanto su presentazione di un documento di trasporto in cui sia indicata una destinazione finale esterna al territorio doganale della Comunità.

▼ M9

In tal caso l'autorità competente dello Stato membro di destinazione dell'esemplare di controllo T5, oppure lo Stato membro in cui viene utilizzato come prova un documento nazionale, inserisce nel riquadro «Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione», dell'esemplare di controllo T5, alla rubrica «Osservazioni», o nella rubrica corrispondente del documento nazionale, una delle diciture riportate nell'allegato I *bis*.

▼ M4

L'applicazione delle disposizioni della presente lettera è soggetta a controlli appropriati per campione da parte dell'organismo pagatore.

▼ M8

- d) qualora sia accertata l'inosservanza delle condizioni di cui alla lettera a), ai fini dell'applicazione dell'articolo 50 i giorni che superano il termine di ventotto giorni si considerano giorni di superamento del termine previsto all'articolo 7.

▼ B

2. In caso di esportazione mediante trasporto su strada, per via navigabile interna o per ferrovia, ai fini della concessione della restituzione si applicano le seguenti disposizioni:

- a) quando l'esemplare di controllo T5 o il documento nazionale comprovante che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità è stato vidimato dalle autorità competenti, salvo casi di forza maggiore, i prodotti possono tornare in detto territorio unicamente per operazioni di transito, per un periodo massimo di ventotto giorni; tale termine non si applica quando i prodotti hanno definitivamente lasciato il territorio doganale della Comunità entro il termine iniziale di sessanta giorni;
- b) l'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a) è oggetto di controlli appropriati per campione da parte dell'organismo pagatore. In caso di controlli, sono richiesti i documenti di trasporto sino al paese terzo ove i prodotti interessati sono destinati ad essere scaricati.

▼ M8

Qualora sia accertata l'inosservanza delle condizioni di cui alla lettera a), ai fini dell'applicazione dell'articolo 50 i giorni che superano il termine di ventotto giorni si considerano giorni di superamento del termine previsto all'articolo 7.

▼ B

In caso di superamento del termine di sessanta giorni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, nonché del termine di ventotto giorni di cui alla lettera a), la riduzione della restituzione o l'incameramento della cauzione sono pari all'importo corrispondente alla perdita conseguente al superamento più elevato.

3. In caso di esportazione per via aerea, ai fini della concessione della restituzione si applicano le seguenti disposizioni:

- a) l'esemplare di controllo T5 o il documento nazionale comprovante che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità sono vidimati dalle autorità competenti unicamente su presentazione di un documento di trasporto che indichi una destinazione finale esterna al territorio doganale della Comunità;

▼B

- b) ► **M8** Qualora, una volta espletate le formalità di cui alla lettera a), si constati che i prodotti sono rimasti, in occasione di un trasbordo, in altri aeroporti situati sul territorio doganale della Comunità per oltre ventotto giorni, salvo casi di forza maggiore, ai fini dell'applicazione dell'articolo 50 i giorni che superano il periodo di ventotto giorni si considerano giorni di superamento del termine previsto all'articolo 7. ◀

In caso di superamento del termine di sessanta giorni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, nonché del termine di ventotto giorni di cui al primo comma, la riduzione della restituzione o l'incameramento della cauzione sono pari all'importo corrispondente alla perdita conseguente al superamento più elevato;

- c) l'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo è oggetto di controlli appropriati per campione da parte dell'organismo pagatore;
- d) il termine di ventotto giorni di cui alla lettera b) non si applica quando i prodotti hanno lasciato definitivamente il territorio doganale della Comunità entro il termine iniziale di sessanta giorni.

*Articolo 10***▼M5**

1. Se nello Stato membro d'esportazione il prodotto è sottoposto a uno dei regimi di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori, di cui agli articoli da 412 a 442 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93, per essere avviato a una stazione di destinazione o per essere consegnato a un destinatario fuori del territorio doganale della Comunità, il pagamento della restituzione non è subordinato alla presentazione dell'esemplare di controllo T5.

▼B

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'ufficio doganale competente provvede a che sul documento rilasciato ai fini del pagamento della restituzione sia apposta la dicitura seguente: «Uscita dal territorio doganale della Comunità in regime di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori».

3. L'ufficio doganale nel quale i prodotti sono sottoposti a uno dei regimi di cui al paragrafo 1 può autorizzare una modificazione del contratto di trasporto volta a far terminare il trasporto all'interno della Comunità soltanto se è accertato quanto segue:

— la restituzione già pagata è stata rimborsata,

oppure

— i servizi interessati hanno preso tutte le disposizioni necessarie perché essa non sia pagata.

Tuttavia, se la restituzione è stata pagata in applicazione del paragrafo 1 e se il prodotto non ha lasciato il territorio doganale della Comunità nei termini stabiliti, l'ufficio doganale competente ne informa l'organismo incaricato del pagamento della restituzione e gli comunica al più presto tutti gli elementi necessari. In tal caso la restituzione è considerata pagata indebitamente.

▼M7

4. ► **M9** Qualora un prodotto che circola in regime di transito comunitario esterno o in regime di transito comune venga sottoposto, in uno Stato membro diverso dallo Stato membro esportatore, a uno dei regimi di cui al paragrafo 1 per essere avviato a una stazione di destinazione o essere consegnato a un destinatario fuori del territorio doganale della Comunità, l'ufficio doganale presso il quale il prodotto è stato sottoposto a uno dei regimi suddetti inserisce nel riquadro «Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione», a tergo dell'originale dell'esemplare di controllo T5, alla rubrica «Osservazioni», una delle diciture riportate nell'allegato I *ter*. ◀

▼B

In caso di modificazione del contratto di trasporto volta a far terminare il trasporto all'interno della Comunità, le disposizioni del paragrafo 3 si applicano in quanto compatibili.

▼M7

5. ►**M9** Qualora un prodotto sia preso in consegna dalle ferrovie nello Stato membro di esportazione o in un altro Stato membro e circoli in regime di transito comunitario esterno o in regime di transito comune in forza di un contratto di trasporto combinato strada-ferrovia, per essere avviato per ferrovia verso una destinazione situata fuori del territorio doganale della Comunità, l'ufficio doganale cui fa capo o in prossimità del quale è situata la stazione ferroviaria in cui il prodotto è preso in consegna dalle ferrovie, inserisce nel riquadro «Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione», a tergo dell'originale dell'esemplare di controllo T5, alla rubrica «Osservazioni», una delle diciture riportate nell'allegato I *quater*. ◀

▼B

In caso di modificazione del contratto di trasporto combinato strada-ferrovia a seguito della quale un trasporto che avrebbe dovuto terminare fuori della Comunità termini all'interno di essa, le amministrazioni ferroviarie possono eseguire il contratto così modificato solo previo accordo dell'ufficio doganale di partenza; in tal caso, le disposizioni del paragrafo 3 si applicano in quanto compatibili.

Articolo 11

1. La restituzione è concessa soltanto per i prodotti seguenti, indipendentemente dalla situazione doganale degli imballaggi,

- originari della Comunità e in libera pratica stessa, oppure
- in libera pratica nella Comunità, oppure
- in libera pratica nella Comunità, ma con una restituzione limitata all'importo dei diritti riscossi al momento della loro importazione.

I regolamenti relativi alle singole organizzazioni comuni di mercato determinano la situazione in cui viene a trovarsi ciascun prodotto con riguardo alle disposizioni del primo comma.

2. Se la restituzione è subordinata all'origine comunitaria del prodotto, l'esportatore è tenuto a dichiararla quale è definita al secondo e terzo comma, conformemente alle regole comunitarie in vigore.

Ai fini della concessione della restituzione, un prodotto è originario della Comunità se è interamente ottenuto nella Comunità o se l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale sono avvenute nella Comunità conformemente agli articoli 23 o 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Salvo il disposto del paragrafo 5, non soddisfano le condizioni per la restituzione i prodotti ottenuti dalle seguenti materie:

- materie originarie della Comunità e
- materie agricole disciplinate dai regolamenti di cui all'articolo 1 e importate da paesi terzi, che non hanno subito una trasformazione sostanziale nella Comunità.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 12 del regolamento (CEE) n. 1785/81, l'esportatore è tenuto a dichiarare che lo zucchero risponde a una delle condizioni previste da tale regolamento e a precisare la condizione di cui trattasi.

4. Le dichiarazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono verificate con le stesse modalità con cui sono stati verificati gli altri elementi della dichiarazione di esportazione.

5. All'atto dell'esportazione di prodotti composti che beneficiano di una restituzione fissata per uno o più componenti, la restituzione relativa

▼B

ai componenti è versata soltanto se il componente o i componenti per i quali essa è richiesta sono conformi al disposto del paragrafo 1.

La restituzione è ugualmente concessa quando il componente o i componenti per i quali è chiesta la restituzione si trovavano in una delle situazioni di cui al paragrafo 1 e non si trovano più in libera pratica esclusivamente a causa della loro incorporazione in altri prodotti.

6. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 5, sono considerate restituzioni fissate in relazione a un componente le restituzioni relative a quanto segue:

- i prodotti di base del settore dei cereali, delle uova, del riso, dello zucchero, nonché del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci di cui all'allegato B del regolamento (CE) n. 1222/94;
- gli zuccheri bianchi e gli zuccheri greggi del codice NC 1701, il glucosio e lo sciroppo di glucosio dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, l'isoglucosio dei codici NC 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30 e gli sciroppi di barbabietola e di canna da zucchero dei codici NC 1702 60 95, 1702 90 99 incorporati nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96;
- i prodotti del settore lattiero-caseario, nonché del settore dello zucchero, esportati sotto forma di prodotti dei codici NC 0402 10 91-99, 0402 29, 0402 99, 0403 10 31-39, 0403 90 31-39, 0403 90 61-69, 0404 10 26-38, 0404 10 72-84 e 0404 90 81-89, nonché esportati sotto forma di prodotti del codice NC 0406 30, che non si trovino in una delle situazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del trattato,
- i prodotti del settore dei cereali esportati sotto forma di prodotti compresi nei codici NC da 2309 10 11 a 70 e da 2309 90 31 a 70 e menzionati nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 1766/92;
- i prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di prodotti compresi nei codici NC 2309 10 11-70, 2309 90 31-70 e menzionati all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68.

Articolo 12

1. Il tasso della restituzione per i miscugli di cui ai capitoli 2, 10 o 11 della nomenclatura combinata è quello relativo:

- a) per i miscugli di cui uno dei componenti rappresenta almeno il 90 % del peso, a detto componente;
- b) per gli altri miscugli, al componente cui si applica il tasso della restituzione meno elevato. Qualora uno o più componenti di tali miscugli non abbiano diritto a una restituzione, non viene concessa alcuna restituzione.

2. Ai fini del calcolo delle restituzioni relative agli assortimenti e ai prodotti misti, ogni componente è considerato come un prodotto separato.

3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano ai miscugli, agli assortimenti e ai prodotti misti per i quali è prevista una specifica regola di calcolo.

Articolo 13

Le disposizioni relative alla fissazione anticipata del tasso della restituzione e agli adattamenti da apportare allo stesso si applicano soltanto ai prodotti per i quali è stato fissato un tasso di restituzione espresso da una cifra uguale o superiore a zero.

▼B

Sezione 2
Restituzione differenziata

Articolo 14

1. Quando il tasso della restituzione è differenziato secondo la destinazione, il versamento della restituzione è subordinato ai requisiti supplementari di cui agli articoli 15 e 16.

▼M1

▼B

Articolo 15

▼M11

1. Entro 12 mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione, i prodotti

- a) devono essere stati importati come tali nel paese terzo o in uno dei paesi terzi per i quali è prevista la restituzione, o
- b) devono essere stati scaricati come tali in una zona di restituzione distante per la quale la restituzione si applichi conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 17, paragrafo 2.

Termini supplementari possono tuttavia essere concessi alle condizioni previste all'articolo 49.

▼M8

2. Sono considerati importati come tali i prodotti per i quali nessun elemento attesta l'avvenuta trasformazione.

Tuttavia possono essere effettuate prima dell'importazione le seguenti manipolazioni destinate a garantire la conservazione dei prodotti, senza che ciò pregiudichi la conformità alle disposizioni del paragrafo 1:

- a) inventario;
- b) apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marchi, timbri, etichette o altri segni distintivi simili, purché detta apposizione non sia tale da conferire ai prodotti un'origine apparente diversa dall'origine reale;
- c) modifica dei marchi e dei numeri dei colli o cambiamento di etichette, purché tale modificazione non sia tale da conferire ai prodotti un'origine apparente diversa dall'origine reale;
- d) imballaggio, disimballaggio, cambio d'imballaggio o riparazione degli imballaggi, purché tali manipolazioni non siano tali da conferire ai prodotti un'origine apparente diversa dall'origine reale;
- e) ventilazione;
- f) refrigerazione;
- g) congelamento.

Inoltre un prodotto è considerato importato come tale se è stato trasformato prima dell'importazione, a condizione che la trasformazione abbia avuto luogo nel paese terzo in cui sono stati importati tutti i prodotti risultanti dalla trasformazione stessa.

▼B

3. Il prodotto è considerato importato quando siano state espletate le formalità doganali di importazione e in particolare quelle relative alla riscossione dei dazi all'importazione nei paesi terzi.

4. La parte differenziata della restituzione è pagata con riferimento alla massa dei prodotti sottoposti alle formalità doganali di importazione

▼ B

nel paese terzo; tuttavia, non viene tenuto conto delle variazioni di massa verificatesi durante il trasporto per cause naturali e riconosciute dalle autorità competenti o a seguito del prelievo di campioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma.

*Articolo 16***▼ M11**

1. La prova dell'espletamento delle formalità doganali di importazione è costituita, a scelta dell'esportatore, dalla presentazione di uno dei documenti seguenti:

- a) il documento doganale, una copia o fotocopia dello stesso o una stampa delle informazioni equivalenti registrate per via elettronica dall'autorità doganale competente; la copia, la fotocopia o la stampa devono essere certificati conformi
 - i) dall'organismo che ha vidimato il documento originale o che ha registrato elettronicamente le informazioni equivalenti;
 - ii) dai servizi ufficiali del paese terzo interessato;
 - iii) dai servizi ufficiali di uno degli Stati membri nel paese terzo interessato;
 - iv) da un organismo incaricato del pagamento della restituzione;
- b) l'attestato di scarico e di importazione, compilato da una società specializzata sul piano internazionale in materia di controllo e di sorveglianza (di seguito «SCS») conformemente alle norme stabilite nell'allegato VI, capitolo III, utilizzando il modello riprodotto nell'allegato VII; l'attestato reca la data e il numero del documento doganale di importazione.

Su richiesta dell'esportatore, un organismo incaricato del pagamento può essere esentato dal requisito di certificazione di cui al primo comma, lettera a), qualora sia in grado di accertare l'espletamento delle formalità di importazione accedendo alle informazioni registrate per via elettronica in possesso delle autorità competenti del paese terzo o a nome di tali autorità.

▼ B

2. ► **M4** Se l'esportatore non può ottenere il documento scelto conformemente al paragrafo 1, lettera a) o b), pur essendosi fatto parte diligente per ottenerlo, o se sussistono dubbi circa l'autenticità del documento esibito o dell'accuratezza di ogni suo elemento, la prova dell'espletamento delle formalità doganali d'importazione si considera adottata con la presentazione di uno o più dei documenti seguenti: ◀

- a) copia del documento di scarico emesso o vidimato nel paese terzo o in uno dei paesi terzi per i quali è prevista la restituzione;

▼ M4

- b) attestato di scarico rilasciato da un servizio ufficiale di uno degli Stati membri, stabilito nel paese di destinazione o competente per quest'ultimo, conformemente ai requisiti e al modello di cui all'allegato VIII, che certifichi inoltre che il prodotto ha lasciato il luogo di scarico o almeno che, a quanto consta, il prodotto non è stato nuovamente caricato ai fini della riesportazione;
- c) attestato di scarico compilato da una SCS riconosciuta conformemente alle norme di cui all'allegato VI, capitolo III, utilizzando il modello riprodotto nell'allegato IX, che certifichi inoltre che il prodotto ha lasciato il luogo di scarico o almeno che, a quanto consta, il prodotto non è stato nuovamente caricato ai fini della riesportazione;

▼ B

- d) documento bancario rilasciato da intermediari riconosciuti, stabiliti nella Comunità, attestante, ove si tratti di paesi terzi elencati nell'allegato II, che il pagamento corrispondente all'esportazione conside-

▼ B

rata è stato accreditato sul conto dell'esportatore, aperto presso di essi;

- e) attestato di presa in consegna rilasciato da un organismo ufficiale del paese terzo considerato, in caso di acquisto da parte di tale paese o di un suo organismo ufficiale o in caso di operazioni di aiuto alimentare;
- f) attestato di presa in consegna rilasciato da un'organizzazione internazionale o da un organismo a carattere umanitario riconosciuto dallo Stato membro esportatore, in caso di operazioni di aiuto alimentare;
- g) attestato di presa in consegna rilasciato da un organismo di un paese terzo le cui procedure di gara possono essere accettate ai fini dell'applicazione dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88, in caso di acquisto da parte di tale organismo.

▼ M11

3. Gli esportatori presentano in ogni caso una copia o fotocopia dei documenti di trasporto, relativi al trasporto dei prodotti per i quali è stata presentata la dichiarazione di esportazione.

Su richiesta dell'esportatore, nel caso di trasporto marittimo in container, lo Stato membro può accettare informazioni equivalenti a quelle che figurano nei documenti di trasporto se esse sono state generate da un sistema di informazione gestito da un terzo responsabile del trasporto dei container al luogo di destinazione, a condizione che tale terzo sia specializzato in questo tipo di operazioni e che la sicurezza del suo sistema di informazione sia stata approvata dallo Stato membro in quanto conforme ai criteri stabiliti nella versione applicabile al periodo in questione di una delle norme internazionalmente riconosciute che figurano nell'allegato I, punto 3, sezione B, del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione ⁽¹⁾.

▼ B

4. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE e agli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati, può disporre, in casi specifici da determinarsi, che la prova dell'importazione di cui ai paragrafi 1 e 2 si consideri costituita se è fornita con un documento particolare o con altro mezzo.

▼ M4*Articolo 16 bis*

1. Una SCS che intenda rilasciare gli attestati di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera c), deve essere riconosciuta dall'autorità competente dello Stato membro nel quale ha la propria sede legale.
2. La SCS viene riconosciuta, su sua richiesta, per un periodo rinnovabile di tre anni, qualora soddisfi ai requisiti di cui all'allegato VI, capitolo I. Il riconoscimento è valido per tutti gli Stati membri.
3. Il riconoscimento specifica se l'autorizzazione a rilasciare gli attestati di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera c), è su scala mondiale oppure limitata ad un determinato numero di paesi terzi.

Articolo 16 ter

1. La SCS agisce nel rispetto delle norme stabilite nell'allegato VI, capitolo II, punto 1.

⁽¹⁾ GU L 171 del 23.6.2006, pag. 90.

▼ **M4**

Qualora un o più dei requisiti stabiliti nelle norme suddette non sono rispettati, lo Stato membro che ha riconosciuto la SCS sospende il riconoscimento per il periodo necessario per risanare la situazione.

2. Gli Stati membri che hanno riconosciuto la SCS ne sorvegliano i risultati e il comportamento, conformemente alle disposizioni di cui all'allegato VI, capitolo II, punto 2.

Articolo 16 quater

Gli Stati membri nei quali operano SCS riconosciute predispongono un sistema efficace di sanzioni per le SCS riconosciute che abbiano rilasciato attestati falsi.

Articolo 16 quinquies

1. Lo Stato membro che ha riconosciuto la SCS revoca immediatamente il riconoscimento:

- se la SCS non rispetta più i requisiti per il riconoscimento stabiliti nell'allegato VI, capitolo I, oppure
- se la SCS ha ripetutamente e sistematicamente rilasciato attestati falsi. In questo caso non si applica la sanzione prevista all'articolo 16, lettera c).

2. La revoca è totale o limitata ad alcune parti o attività della SCS, in base alla natura delle carenze riscontrate.

3. Ogni qualvolta uno Stato membro revoca il riconoscimento di una SCS appartenente ad un gruppo di società, gli Stati membri nei cui territori sono presenti SCS riconosciute dello stesso gruppo sospendono il riconoscimento di tali società per un periodo non superiore a tre mesi per effettuare gli accertamenti necessari per verificare se queste società presentano anche esse le carenze riscontrate nella SCS di cui è stato revocato il riconoscimento.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente, un gruppo di società consta di tutte le società il cui capitale è per oltre il 50 % direttamente o indirettamente di proprietà di un'unica società madre, nonché della società madre stessa.

Articolo 16 sexies

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione il riconoscimento delle SCS.

2. Lo Stato membro che revoca o sospende il riconoscimento ne informa senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione, comunicando le carenze all'origine della revoca o della sospensione.

La notifica agli Stati membri è trasmessa agli organismi centrali degli Stati membri elencati nell'allegato X.

3. La Commissione pubblica periodicamente a scopo informativo un elenco aggiornato delle SCS riconosciute dagli Stati membri.

Articolo 16 septies

1. Gli attestati di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera c), rilasciati dopo la data di revoca o di sospensione del riconoscimento non sono validi.

2. Gli Stati membri non accettano gli attestati di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera c), qualora vi riscontrino carenze o irregolarità. Se tali attestati sono stati rilasciati da una SCS

▼M4

riconosciuta da un altro Stato membro, lo Stato membro che riscontra le irregolarità notifica queste circostanze allo Stato membro che ha concesso il riconoscimento.

▼M11*Articolo 17*

1. Gli Stati membri possono dispensare l'esportatore dalla presentazione delle prove di cui all'articolo 16, tranne il documento di trasporto o il suo equivalente elettronico di cui all'articolo 16, paragrafo 3, per una dichiarazione di esportazione che dà diritto ad una restituzione con riguardo alla quale:

- a) la parte differenziata della restituzione corrisponde a un importo inferiore o uguale a
 - i) 2 400 EUR se il paese terzo o il territorio di destinazione è indicato nell'allegato IV;
 - ii) 12 000 EUR se il paese terzo o il territorio di destinazione non è indicato nell'allegato IV; oppure
- b) il porto di destinazione è situato nella zona di restituzione distante per il prodotto in questione.

2. L'esenzione di cui al paragrafo 1, lettera b), si applica solo qualora vengano rispettate le seguenti condizioni:

- a) i prodotti sono trasportati in container e il trasporto dei medesimi fino al porto di scarico è effettuato via mare;
- b) il documento di trasporto indica come destinazione il paese che figura nella dichiarazione di esportazione o un porto normalmente utilizzato per lo scarico dei prodotti destinati ad un paese senza porto che deve essere il paese di destinazione menzionato nella dichiarazione di esportazione;
- c) la prova dello scarico è fornita conformemente al disposto dell'articolo 16, paragrafo 2, lettere a), b) o c).

Su richiesta dell'esportatore, nel caso di trasporto marittimo in container, lo Stato membro può accettare che la prova di scarico di cui al paragrafo 1, lettera c), venga fornita mediante informazioni equivalenti a quelle che figurano nel documento di scarico se esse sono state generate da un sistema di informazione gestito da un terzo responsabile del trasporto dei container e del loro scarico nel luogo di destinazione, a condizione che tale terzo sia specializzato in questo tipo di operazioni e che la sicurezza del suo sistema di informazione sia stata approvata dallo Stato membro in quanto conforme ai criteri stabiliti nella versione applicabile al periodo in questione di una delle norme internazionalmente riconosciute che figurano nell'allegato I, punto 3, sezione B, del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione.

La prova dello scarico può essere fornita conformemente al paragrafo 1, lettera c), o conformemente al paragrafo 2 senza che l'esportatore debba dimostrare di aver adottato le opportune misure per ottenere il documento di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere a) o b).

3. Il diritto di beneficiare delle esenzioni di cui al paragrafo 1, lettera a), è automaticamente escluso qualora si applichi il paragrafo 4.

Il diritto di beneficiare delle esenzioni di cui al paragrafo 1, lettera b), viene concesso per tre anni, mediante autorizzazione scritta rilasciata precedentemente all'esportazione su richiesta dell'esportatore. Gli esportatori che ricorrono a tale autorizzazione ne riportano il numero nella domanda di pagamento.

4. Qualora lo Stato membro ritenga che i prodotti per i quali l'esportatore richiede un'esenzione ai sensi del presente articolo sono stati esportati in un paese diverso da quello menzionato nella dichiarazione di esportazione o, eventualmente, in un paese situato fuori dalla zona di restituzione distante per la quale è stata fissata la restituzione, o qualora

▼M11

l'esportatore abbia diviso artificialmente un'operazione di esportazione al fine di beneficiare di un'esenzione, lo Stato membro revoca immediatamente all'esportatore in questione il diritto all'esenzione di cui al presente articolo.

Il suddetto esportatore non potrà più beneficiare di ulteriori esenzioni ai sensi del presente articolo per un termine di due anni a decorrere dalla data della revoca.

In caso di revoca dell'ammissibilità, il diritto alla restituzione all'esportazione cessa di esistere per i prodotti considerati e la restituzione deve essere rimborsata, a meno che l'esportatore non possa fornire la prova richiesta conformemente all'articolo 16 per i prodotti considerati.

Inoltre, il diritto alla restituzione all'esportazione cessa di esistere per i prodotti inclusi nelle dichiarazioni di esportazione redatte successivamente alla data dell'atto che ha condotto alla revoca dell'ammissibilità e le restituzioni devono essere rimborsate, a meno che l'esportatore non possa fornire la prova richiesta conformemente all'articolo 16 per i prodotti considerati.

▼B*Articolo 18*

1. In deroga all'articolo 14 e salvo il disposto dell'articolo 20, non appena sia comprovato che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità, viene versata, su domanda dell'esportatore, una parte della restituzione.

2. La parte della restituzione di cui al paragrafo 1 è calcolata utilizzando il tasso di restituzione più basso, ridotto del 20 % della differenza tra il tasso fissato in anticipo e il tasso più basso; la mancata fissazione del tasso si considera come fissazione del tasso più basso.

Se l'importo da pagare non supera i 2 000 EUR, lo Stato membro può differirne il pagamento sino al versamento dell'importo totale della restituzione in oggetto, a meno che l'esportatore interessato dichiari che, per l'operazione di cui trattasi, non chiederà un importo supplementare.

3. Nel caso in cui la destinazione indicata alla casella 7 del titolo rilasciato con fissazione anticipata della restituzione non sia stata rispettata:

- a) se il tasso di restituzione per la destinazione reale è pari o superiore al tasso di restituzione per la destinazione indicata alla casella 7, si applica quest'ultimo;
- b) se il tasso di restituzione per la destinazione reale è inferiore al tasso di restituzione previsto per la destinazione indicata alla casella 7, la restituzione da versare è:
 - quella che risulta dall'applicazione del tasso vigente per la destinazione reale,
 - ridotta, salvo casi di forza maggiore, del 20 % della differenza tra la restituzione risultante dalla destinazione indicata alla casella 7 e la restituzione applicabile per la destinazione reale.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i tassi di restituzione da prendere in considerazione sono quelli vigenti il giorno della presentazione della domanda di titolo. Ove del caso, tali tassi sono adeguati il giorno dell'accettazione della dichiarazione di esportazione o della dichiarazione di pagamento.

Qualora le disposizioni di cui al primo e secondo comma e quelle dell'articolo 51 siano applicate a una stessa operazione d'esportazione, dall'importo risultante dal primo comma viene detratta la sanzione di cui all'articolo 51.

▼B

4. Quando il tasso di restituzione è stato fissato nell'ambito di una procedura di gara la quale comporti una clausola di destinazione obbligatoria, la mancata fissazione di una restituzione periodica o l'eventuale fissazione di una restituzione periodica per la destinazione obbligatoria, alla data della presentazione della domanda di titolo e alla data di accettazione della dichiarazione di esportazione, non viene presa in considerazione per stabilire il tasso più basso della restituzione.

Articolo 19

1. Le disposizioni dei paragrafi da 2 a 5 si applicano quando un prodotto viene esportato su presentazione di un titolo di esportazione o di fissazione anticipata con clausola di destinazione obbligatoria.

2. Se il prodotto non è giunto alla destinazione obbligatoria, viene versata soltanto la parte della restituzione risultante dal disposto dell'articolo 18, paragrafo 2.

3. Se il prodotto viene avviato, in seguito a un caso di forza maggiore, verso una destinazione diversa da quella per la quale è stato rilasciato il titolo, viene pagata una restituzione su domanda dell'esportatore se quest'ultimo fornisce la prova del caso di forza maggiore e della destinazione effettiva del prodotto; la prova di destinazione effettiva viene adottata conformemente agli articoli 15 e 16.

4. In caso di applicazione del paragrafo 3, la restituzione da versare corrisponde all'importo fissato per la destinazione effettiva, entro un massimale pari all'importo della restituzione relativa alla destinazione indicata alla casella 7 del titolo rilasciato con fissazione anticipata della restituzione.

Se del caso, i tassi di restituzione sono adeguati alla data di accettazione della dichiarazione di esportazione o della dichiarazione di pagamento.

5. Qualora un prodotto sia esportato in base a un titolo rilasciato in virtù dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88 e la restituzione sia differenziata secondo la destinazione, per beneficiare della restituzione fissata in anticipo l'esportatore deve fornire, oltre alle prove di cui all'articolo 16, la prova che il prodotto è stato consegnato nel paese terzo importatore all'organismo indicato nel bando di gara, nell'ambito della procedura di gara menzionata nel titolo.

Sezione 3

Misure specifiche di tutela degli interessi finanziari della Comunità

Articolo 20

1. Allorché

a) sussistano seri dubbi circa la destinazione effettiva del prodotto,

oppure

b) il prodotto possa essere reintrodotta nella Comunità per effetto di una differenza tra la restituzione applicabile al prodotto esportato e l'importo del dazio non preferenziale all'importazione applicabile a un prodotto identico alla data di accettazione della dichiarazione di esportazione,

oppure

c) vi siano fondati sospetti che il prodotto sarà reintrodotta nella Comunità, tal quale o dopo essere stato trasformato in un paese terzo, beneficiando dell'esenzione dai dazi all'importazione o di una riduzione degli stessi,

▼B

la restituzione a tasso unico o la parte della restituzione di cui all'articolo 18, paragrafo 2 è pagata soltanto se il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità conformemente al disposto dell'articolo 7 e

- i) nel caso di una restituzione non differenziata, il prodotto è stato importato in un paese terzo entro dodici mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione o ha formato oggetto di una trasformazione o lavorazione sostanziale ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92 entro lo stesso termine;
- ii) nel caso di una restituzione differenziata in base alla destinazione, il prodotto è stato importato tal quale in un paese terzo determinato, entro dodici mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione.

Nei casi di importazione in un paese terzo, si applicano le disposizioni dell'articolo 15 e dell'articolo 16.

Inoltre, per tutte le restituzioni, i servizi competenti degli Stati membri possono esigere prove supplementari atte a dimostrare alle autorità competenti che il prodotto è stato effettivamente immesso sul mercato del paese terzo d'importazione oppure che ha subito una trasformazione o lavorazione sostanziale ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Termini supplementari possono essere concessi alle condizioni previste dall'articolo 49.

2. Gli Stati membri applicano le disposizioni del paragrafo 1 di loro iniziativa o su richiesta della Commissione.

Le disposizioni relative alla fattispecie di cui al paragrafo 1, lettera b), non si applicano se le circostanze in cui si svolge effettivamente l'atto in oggetto, tenuto conto in particolare dei costi di trasporto, escludono verosimilmente il rischio di reimportazione. Gli Stati membri hanno inoltre facoltà di non applicare le disposizioni relative alla fattispecie di cui al paragrafo 1, lettera b), se l'importo della restituzione per la dichiarazione di esportazione di cui trattasi è pari o inferiore a 500 EUR.

3. Nelle ipotesi di applicazione del paragrafo 1, qualora il prodotto, dopo aver lasciato il territorio doganale della Comunità, vada perduto durante il trasporto per causa di forza maggiore,

- in caso di restituzione non differenziata, viene pagato l'intero importo della restituzione,
- in caso di restituzione differenziata, viene pagata la parte della restituzione definita conformemente all'articolo 18.

4. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano prima del pagamento della restituzione.

La restituzione è tuttavia considerata indebita e dev'essere rimborsata se, anche successivamente al suo pagamento, le autorità competenti constata-

- a) che il prodotto è andato distrutto o si è avariato prima di essere stato immesso sul mercato di un paese terzo o prima di aver subito, in un paese terzo, una trasformazione o lavorazione sostanziale ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92, a meno che l'esportatore non possa dimostrare alle autorità competenti che l'esportazione è stata effettuata in condizioni economiche tali da consentire che il prodotto potesse essere ragionevolmente immesso sul mercato di un paese terzo, salvo il disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, secondo comma;
- b) che il prodotto si trova in un paese terzo, in regime sospensivo dei dazi, dodici mesi dopo la data di esportazione dalla Comunità, senza aver subito una trasformazione o lavorazione sostanziale ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e che l'esporta-

▼B

zione non è stata realizzata nell'ambito di una normale transazione commerciale;

- c) che il prodotto esportato è reintrodotta nella Comunità senza aver subito una trasformazione o lavorazione sostanziale ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92, che il dazio non preferenziale all'importazione è inferiore alla restituzione concessa e che l'esportazione non è stata realizzata nell'ambito di una normale transazione commerciale;
- d) che i prodotti esportati di cui all'allegato V sono reintrodotti nella Comunità:
- previa trasformazione o lavorazione in un paese terzo, senza aver raggiunto il livello previsto all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92, e
 - beneficiano dell'applicazione di un dazio all'importazione ridotto o nullo rispetto al dazio non preferenziale.

Gli Stati membri, qualora constatinò l'esistenza di un rischio di dirottamento del traffico per prodotti non figuranti all'allegato V, ne informano al più presto la Commissione.

Le disposizioni di cui alle lettere c) e d) non si applicano in caso di applicazione delle disposizioni del titolo VI, capitolo 2 «Merci in reintroduzione» del regolamento (CEE) n. 2913/92 e qualora i prodotti siano reintrodotti nella Comunità almeno due anni dopo la data dell'esportazione.

Le disposizioni dell'articolo 51 non si applicano ai casi contemplati alle lettere b), c) e d).

Sezione 4

Casi in cui non viene concessa la restituzione

Articolo 21

1. Non è concessa alcuna restituzione quando i prodotti non siano di qualità sana, leale e mercantile il giorno dell'accettazione della dichiarazione di esportazione.

I prodotti sono conformi ai requisiti di cui al primo comma se possono essere immessi in commercio sul territorio della Comunità in condizioni normali e con la designazione che figura sulla domanda di concessione della restituzione, nonché, qualora siano destinati al consumo umano, se la loro utilizzazione a tal fine non è esclusa o considerevolmente ridotta a motivo delle loro caratteristiche o del loro stato.

La conformità dei prodotti ai requisiti di cui al primo comma deve essere esaminata secondo le disposizioni e gli usi vigenti nella Comunità.

Tuttavia, la restituzione è ugualmente concessa qualora nel paese di destinazione i prodotti esportati sono assoggettati a requisiti cogenti, in particolare sanitari o d'igiene, che non corrispondono alle disposizioni ed agli usi vigenti nella Comunità. Incombe all'esportatore dimostrare, su richiesta dell'autorità competente, che i prodotti sono conformi a tali requisiti cogenti nel paese terzo o di destinazione.

Inoltre, per determinati prodotti possono essere adottate disposizioni particolari.

2. Se all'uscita dal territorio doganale della Comunità un prodotto è di qualità sana, leale e mercantile, esso dà diritto al pagamento della parte di restituzione calcolata secondo le disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 2, salvo applicazione dell'articolo 20. Tuttavia, questo diritto viene meno qualora sia provato quanto segue:

▼B

- che il prodotto non è più di qualità sana, leale e mercantile, in quanto presenta un vizio occulto che si manifesta in un momento successivo;
- che non è stato possibile venderlo al consumatore finale, in quanto la scadenza per il consumo era troppo vicina alla data di esportazione.

Se vi sono prove che il prodotto non è più di qualità sana, leale e mercantile prima dell'espletamento delle formalità doganali per l'importazione in un paese terzo, esso non dà diritto al pagamento della parte differenziata della restituzione.

3. Non è concessa alcuna restituzione se il tenore di radioattività dei prodotti supera i livelli massimi ammissibili prescritti dalla normativa comunitaria. Indipendentemente dalla loro origine, ai prodotti si applicano i livelli fissati all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio ⁽¹⁾.

Articolo 22

1. Non è concessa alcuna restituzione per le esportazioni oggetto di un prelievo all'esportazione o di una tassa all'esportazione fissati in anticipo o mediante procedura di gara.
2. Se per un prodotto composto si applica un prelievo all'esportazione o una tassa all'esportazione fissati in anticipo per uno o più componenti, non viene concessa alcuna restituzione per il componente o i componenti in oggetto.

Articolo 23

Non è concessa alcuna restituzione per i prodotti venduti o distribuiti a bordo di navi e che possono essere successivamente reintrodotti nella Comunità in virtù delle franchigie risultanti dal regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio ⁽²⁾.

CAPO 2

Anticipo della restituzione all'esportazione*Articolo 24*

1. Su domanda dell'esportatore, gli Stati membri anticipano, del tutto o in parte, l'importo della restituzione non appena sia stata accettata la dichiarazione di esportazione, a condizione che venga costituita una cauzione di importo pari a tale anticipo, maggiorato del 10 %.

Gli Stati membri possono determinare le modalità relative alla domanda di anticipo di una parte della restituzione.

2. L'importo dell'anticipo è calcolato tenuto conto del tasso della restituzione relativa alla destinazione dichiarata, corretto, se del caso, in base agli altri importi previsti dalla normativa comunitaria.

3. Gli Stati membri possono non applicare il paragrafo 1 se l'importo da pagare non supera i 2 000 EUR.

⁽¹⁾ GU L 82 del 29.3.1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 105 del 23.4.1983, pag. 1.

▼B*Articolo 25*

1. Se la somma anticipata supera l'importo effettivamente dovuto per l'esportazione in oggetto o per un'esportazione equivalente, l'autorità competente avvia senza indugio la procedura di cui all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 2220/85 ai fini del pagamento, da parte dell'esportatore, della differenza fra questi due importi, maggiorata del 10 %.

Tuttavia, se per un caso di forza maggiore:

— le prove prescritte dal presente regolamento per beneficiare della restituzione non possono essere fornite,

oppure

— il prodotto raggiunge una destinazione diversa da quella per la quale è stato calcolato l'anticipo,

la maggiorazione del 10 % non viene recuperata.

2. Se il prodotto non raggiunge la destinazione per la quale l'anticipo è stato calcolato, in seguito ad una irregolarità commessa da un terzo a scapito dell'esportatore e questi ne informa di propria iniziativa, immediatamente e per iscritto le autorità competenti rimborsando la restituzione anticipata, la maggiorazione di cui al paragrafo 1 è limitata all'interesse dovuto per il periodo intercorso tra la percezione anticipata della restituzione e il suo rimborso. L'interesse è calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 52, paragrafo 1, quarto comma.

La disposizione del primo comma non si applica se le autorità competenti hanno già notificato all'esportatore la loro intenzione di effettuare un controllo o se l'esportatore è venuto a conoscenza, in altro modo, dell'intenzione delle autorità competenti di effettuare un controllo.

3. Si considera esportazione equivalente l'esportazione successiva a una reimportazione, nell'ambito del regime delle reintroduzioni, di prodotti equivalenti dello stesso codice della nomenclatura combinata, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 40, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 3719/88.

▼M2

La presente disposizione si applica soltanto se è stato fatto ricorso al regime delle reintroduzioni nello Stato membro in cui è stata accettata la dichiarazione di esportazione della prima esportazione oppure nello Stato membro d'origine, conformemente all'articolo 15 della direttiva 97/78/CE del Consiglio ⁽¹⁾, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità.

▼M8**▼B**

TITOLO III

ALTRI TIPI DI ESPORTAZIONE E CASI PARTICOLARI

CAPO 1

Destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori della Comunità e approvvigionamento di bordo*Articolo 36*

1. Ai fini del presente regolamento le consegne seguenti sono assimilate a un'esportazione fuori dal territorio doganale della Comunità:

⁽¹⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

▼ B

- a) la consegna per l'approvvigionamento nella Comunità:
 - delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima,
 - degli aeromobili in servizio sulle linee internazionali, comprese le linee intracomunitarie;
- b) la consegna alle organizzazioni internazionali stabilite nella Comunità;
- c) la consegna alle forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro, non appartenenti a tale Stato membro.

2. Il paragrafo 1 si applica soltanto nel caso che i prodotti della stessa specie importati da paesi terzi per queste destinazioni beneficino di una franchigia da dazi all'importazione nello Stato membro in oggetto.

3. Le consegne di prodotti destinati a depositi, ubicati nella Comunità, di organizzazioni internazionali specializzate nell'aiuto umanitario ed utilizzati per operazioni di aiuto alimentare nei paesi terzi, sono assimilate alle esportazioni fuori dal territorio doganale della Comunità.

L'applicazione del primo comma è autorizzata dalle autorità competenti dello Stato membro di magazzinaggio che determinano la situazione doganale dei depositi ed adottano opportune misure atte ad accertare che i prodotti di cui trattasi raggiungano la loro destinazione.

▼ M1

4. Le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 7, non si applicano alle consegne di cui al presente articolo. Tuttavia gli Stati membri possono prendere opportune disposizioni per permettere il controllo dei prodotti.

▼ B*Articolo 37*

1. Nell'ambito delle consegne di cui agli articoli 36 e 44, gli Stati membri, in deroga all'articolo 5, possono autorizzare per il pagamento delle restituzioni il ricorso alla procedura sotto descritta. L'esportatore autorizzato ad avvalersi di detta procedura non può, per uno stesso prodotto, fare ricorso nel contempo alla procedura normale.

L'autorizzazione può essere limitata a determinate località d'imbarco dello Stato membro esportatore. L'autorizzazione può interessare prodotti imbarcati in altri Stati membri; in tal caso si applica l'articolo 8.

2. ► **M1** Per i prodotti imbarcati mensilmente alle condizioni previste dal presente articolo, il giorno preso in considerazione per determinare il tasso della restituzione è l'ultimo giorno del mese. ◀

▼ M10

Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile alla restituzione è quello previsto all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione ⁽¹⁾.

▼ M1

3. Se la restituzione è determinata in base a gara, il titolo dev'essere valido l'ultimo giorno del mese.

▼ B

4. L'esportatore deve tenere un registro di controllo contenente le indicazioni seguenti:

- a) le diciture necessarie per l'identificazione dei prodotti conformemente all'articolo 5, paragrafo 4;
- b) il nome o il numero d'immatricolazione della nave o aeromobile o delle navi o aeromobili su cui i prodotti sono stati imbarcati;
- c) la data dell'imbarco.

⁽¹⁾ GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52.

▼B

Le indicazioni di cui al primo comma vengono iscritte nel registro non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello dell'imbarco. Tuttavia, quando l'imbarco si effettua in un altro Stato membro, dette indicazioni vengono iscritte nel registro non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l'esportatore dev'essere stato informato dell'avvenuto imbarco dei prodotti.

L'esportatore deve inoltre sottoporsi ai controlli che gli Stati membri ritengano necessari e conservare il registro di controllo per almeno tre anni dalla fine dell'anno civile in corso.

5. Gli Stati membri possono decidere che il registro può essere sostituito dai documenti, utilizzati per ciascuna consegna, sui quali le autorità doganali hanno certificato la data d'imbarco.

6. Le disposizioni dei paragrafi da 2 a 5 si applicano, in quanto compatibili, alle consegne di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere b) e c).

Articolo 38

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), i prodotti destinati ad essere consumati a bordo di aeromobili o di navi, compresi quelli adibiti ai trasbordi, e preparati prima dell'imbarco si considerano preparati a bordo di questi mezzi di trasporto.

2. Il presente articolo si applica a condizione che l'esportatore fornisca, per i prodotti di base per i quali è chiesta la restituzione, prove adeguate in merito alla quantità, alla natura e alle caratteristiche prima della preparazione.

3. Il regime del deposito di approvvigionamento di cui all'articolo 40 può essere utilizzato per le preparazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 39

1. Il pagamento della restituzione è subordinato alla condizione che il prodotto per il quale è stata accettata la dichiarazione di esportazione abbia raggiunto come tale, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di tale accettazione, una delle destinazioni previste dall'articolo 36.

2. Nella fattispecie di cui al paragrafo 1 si applica l'articolo 7, paragrafi 3 e 4.

3. Se, prima di raggiungere una delle destinazioni di cui all'articolo 36, un prodotto per il quale è stata accettata la dichiarazione di esportazione attraversa territori comunitari che non sono quello dello Stato membro nel cui territorio tale dichiarazione è stata accettata, la prova che un tale prodotto ha raggiunto la destinazione prevista viene fornita mediante presentazione dell'esemplare di controllo T5.

►C1 Nell'esemplare di controllo T5 devono essere compilate ◀ le caselle 33, 103, 104 e, se del caso, 105. Nella casella 104 vengono apposte le annotazioni del caso.

4. Il formulario 302 che accompagna i prodotti forniti alle forze armate a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), è assimilato all'esemplare di controllo T5 di cui al paragrafo 3 del presente articolo, a condizione che le autorità militari competenti certifichino, sul formulario medesimo, il ricevimento dei prodotti.

Articolo 40

1. Gli Stati membri possono anticipare all'esportatore l'importo della restituzione, secondo le condizioni particolari previste in appresso, qualora sia fornita la prova che i prodotti sono stati depositati, entro trenta giorni dall'accettazione della dichiarazione di esportazione, salvo cause

▼B

di forza maggiore, in locali soggetti a controllo doganale, a fini di approvvigionamento nella Comunità di quanto segue:

- imbarcazioni destinate alla navigazione marittima,
oppure
- aeromobili in servizio sulle linee internazionali, comprese le linee intracomunitarie,
oppure
- piattaforme di perforazione o di estrazione di cui all'articolo 44.

I locali soggetti a controllo doganale (in prosieguo: «depositi di approvvigionamento») e il depositario devono essere espressamente riconosciuti ai fini dell'applicazione del presente articolo.

2. Lo Stato membro nel cui territorio si trova il deposito di approvvigionamento concede il riconoscimento soltanto ai depositari e ai depositi di approvvigionamento che offrono le necessarie garanzie. Il riconoscimento è revocabile.

Il riconoscimento è concesso soltanto ai depositari che assumono per iscritto le seguenti obbligazioni:

- a) imbarcare i prodotti, tali e quali o congelati e/o previo confezionamento, per l'approvvigionamento nella Comunità di quanto segue:
 - imbarcazioni destinate alla navigazione marittima,
oppure
 - aeromobili in servizio sulle linee internazionali, comprese le linee intracomunitarie,
oppure
 - delle piattaforme di perforazione o di estrazione di cui all'articolo 44;
- b) tenere un registro che consenta alle autorità competenti di effettuare i necessari controlli e che contenga in particolare quanto segue:
 - la data di entrata nel deposito di approvvigionamento;
 - i numeri dei documenti doganali che accompagnano i prodotti nonché l'indicazione dell'ufficio doganale interessato;
 - le diciture necessarie per l'identificazione dei prodotti conformemente all'articolo 5, paragrafo 4;
 - la data di uscita dei prodotti dal deposito di approvvigionamento;
 - il numero di immatricolazione e, se esiste, il nome delle imbarcazioni o degli aeromobili su cui i prodotti sono stati imbarcati, oppure il nome del deposito successivo;
 - la data dell'imbarco;
- c) conservare il registro per un minimo di tre anni dalla fine dell'anno civile in corso;
- d) sottoporsi ai controlli, segnatamente a quelli periodici, che le autorità competenti ritengano opportuni per accertare il rispetto del presente paragrafo;
- e) pagare gli importi che verranno loro richiesti a titolo di rimborso della restituzione in caso di applicazione dell'articolo 42.

3. L'importo versato all'esportatore in applicazione del paragrafo 1 viene contabilizzato come un pagamento dall'organismo che ha effettuato l'anticipo.

▼B*Articolo 41*

1. Qualora la dichiarazione di esportazione sia stata accettata nello Stato membro in cui si trova il deposito di approvvigionamento, al momento dell'entrata in deposito la competente autorità doganale indica, nel documento nazionale che verrà utilizzato per ottenere l'anticipo della restituzione, che i prodotti si trovano nella situazione prevista dall'articolo 40.
2. Qualora la dichiarazione di esportazione sia stata accettata in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova il deposito di approvvigionamento, la prova che i prodotti sono stati introdotti in tale deposito è fornita mediante presentazione dell'esemplare di controllo T5.

▼M9

Nell'esemplare di controllo T5 vengono compilate le caselle 33, 103, 104 e, se del caso, 105. Detto esemplare deve recare, nella casella 104, alla rubrica «Altri», una delle diciture riportate nell'allegato II *bis*.

▼B

L'ufficio doganale competente dello Stato membro di destinazione conferma l'entrata in deposito nell'esemplare di controllo, previa verifica che i prodotti siano stati iscritti nel registro di cui all'articolo 40, paragrafo 2.

Articolo 42

1. Qualora si constati che un prodotto introdotto in un deposito di approvvigionamento non ha avuto la destinazione prescritta o non è più in grado di raggiungere tale destinazione, il depositario versa un importo forfettario all'autorità competente dello Stato membro in cui si trova il deposito.
2. L'importo forfettario di cui al paragrafo 1 è calcolato come segue:
 - a) determinando l'importo dei dazi all'importazione relativi ad un prodotto identico al momento dell'immissione in libera pratica nello Stato membro in cui si trova il deposito;
 - b) maggiorando del 20 % l'importo ottenuto in conformità della lettera a).

Il tasso da prendere in considerazione per il calcolo dei dazi all'importazione è il seguente:

- il tasso del giorno nel quale il prodotto non ha ricevuto la destinazione prescritta o a decorrere dal quale non è stato più in grado di raggiungerla,
- oppure
- se questo giorno non può essere determinato, il tasso del giorno in cui è stato constatato il mancato rispetto della destinazione obbligatoria.

3. Il depositario paga unicamente l'importo anticipato, maggiorato del 20 %, qualora dimostri che l'importo anticipato per il prodotto di cui trattasi è inferiore all'importo forfettario calcolato a norma del paragrafo 2.

Tuttavia, se l'importo è stato anticipato in un altro Stato membro, la maggiorazione è del 40 %. In tal caso, per gli Stati membri di magazzino che non partecipano all'Unione economica e monetaria, la conversione è effettuata nella moneta nazionale dello Stato membro di magazzino utilizzando il tasso di cambio dell'euro nel giorno preso in considerazione per il calcolo dei dazi di cui al paragrafo 2, lettera a).

4. Le perdite registrate durante la permanenza nel deposito e dovute al calo naturale di massa dei prodotti o al confezionamento non sono oggetto del pagamento di cui al presente articolo.



Articolo 43

1. Le autorità competenti dello Stato membro in cui si trova il deposito di approvvigionamento procedono almeno una volta ogni dodici mesi a un controllo fisico di prodotti giacenti in tale deposito.

Tuttavia, se l'entrata e l'uscita dei prodotti dal deposito di approvvigionamento sono soggette a controllo fisico permanente da parte del servizio doganale, le autorità competenti possono limitare il controllo a un controllo documentale dei prodotti giacenti nel deposito.

2. Le autorità competenti dello Stato membro in cui si trova il deposito possono autorizzare il trasferimento dei prodotti in un secondo deposito di approvvigionamento.

In tal caso, nel registro del primo deposito è annotata un'indicazione concernente il secondo deposito. Il secondo deposito e il secondo depositario devono essere a loro volta specificamente riconosciuti ai fini dell'applicazione delle norme riguardanti i depositi d'approvvigionamento.

Se i prodotti sono stati sottoposti a controllo nel secondo deposito, il versamento delle somme dovute in caso di applicazione dell'articolo 42 incombe al secondo depositario.

3. Se il secondo deposito non è situato nello stesso Stato membro del primo, la prova che i prodotti sono stati introdotti nel secondo deposito è costituita dalla presentazione dell'originale dell'esemplare di controllo T5 recante una delle diciture precisate all'articolo 41, paragrafo 2.

L'ufficio doganale competente dello Stato membro destinatario conferma l'entrata in deposito nell'esemplare di controllo T5 previa verifica che i prodotti siano stati iscritti nel registro di cui all'articolo 40, paragrafo 2.

4. Se, dopo aver sostato in un deposito di approvvigionamento, i prodotti vengono imbarcati in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova il deposito, la prova dell'imbarco viene fornita secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 3.

5. La prova del collocamento sotto controllo in un altro deposito di approvvigionamento, la prova dell'imbarco nella Comunità e la prova delle consegne previste dall'articolo 44 e dall'articolo 45, paragrafo 3, lettera a), sono fornite, salvo cause di forza maggiore, entro i dodici mesi successivi alla data di uscita dei prodotti dal deposito di approvvigionamento; si applicano in tal caso, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 49, paragrafi 3, 4 e 5.

CAPO 2

Fattispecie particolari

Articolo 44

1. Per il calcolo del tasso di restituzione da concedere; la consegna di provviste di bordo:

a) a piattaforme di perforazione o di estrazione, comprese altre unità tecniche che forniscono i relativi servizi sussidiari, situate entro i limiti dello zoccolo continentale europeo o entro i limiti dello zoccolo continentale cui appartiene la parte non europea della Comunità, ma al di là di una zona di 3 miglia a partire dalla linea di base che serve a misurare la larghezza delle acque marittime territoriali di uno Stato membro,

e

b) la consegna effettuata in alto mare a navi da guerra e a navi ausiliarie battenti bandiera di uno Stato membro,

▼B

e assimilata ad una consegna di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera a).

Per provviste di bordo si intendono i prodotti destinati esclusivamente al consumo a bordo.

2. Le norme del paragrafo 1 si applicano unicamente nel caso in cui il tasso di restituzione sia superiore al tasso minimo.

Gli Stati membri possono applicare tali norme a tutte le consegne di provviste di bordo, alle condizioni seguenti:

a) che venga rilasciato un attestato di consegna a bordo,

e,

b) nel caso delle piattaforme:

— che la consegna si inquadri nei regolari approvvigionamenti della piattaforma in questione, riconosciuti tali dalle autorità competenti dello Stato membro da cui parte il mezzo di trasporto recante le provviste di bordo. Il luogo di carico o il porto d'imbarco, il tipo di nave, ove si tratti di un mezzo di trasporto marittimo, e il tipo di imballaggio o di confezionamento devono essere, salvo cause di forza maggiore, quelli cui si ricorre abitualmente;

— che la persona fisica o giuridica esercente la nave o l'elicottero adibiti alla consegna delle provviste conservi nella Comunità una documentazione consultabile e sufficientemente circostanziata ai fini del controllo particolareggiato dei voli o delle uscite in mare.

3. L'attestato di consegna a bordo di cui al paragrafo 2, lettera a) fornisce indicazioni complete circa i prodotti e reca il nome o altri elementi che consentano di identificare la piattaforma o la nave da guerra o la nave ausiliaria alle quali i prodotti stessi sono stati consegnati, con menzione della data di consegna. Gli Stati membri possono esigere dati supplementari.

L'attestato dev'essere firmato come segue:

a) per le piattaforme: da una persona alla quale i responsabili della piattaforma abbiano affidato l'incarico di curare gli approvvigionamenti di bordo. Le autorità competenti adottano misure adeguate per garantire l'autenticità dell'operazione. Gli Stati membri notificano alla Commissione le misure adottate;

b) per le navi da guerra: dalle autorità militari.

In deroga al paragrafo 2, nel caso di un'operazione di approvvigionamento di piattaforme, gli Stati membri possono esonerare gli esportatori dalla presentazione dell'attestato di consegna a bordo, qualora si tratti di una consegna conforme a quanto segue:

— che dia diritto a una restituzione di importo inferiore o uguale a 3 000 EUR per esportazione,

— che presenti per lo Stato membro sufficienti garanzie circa l'arrivo a destinazione dei prodotti,

— e per la quale siano presentati il titolo di trasporto e la prova dell'avvenuto pagamento.

4. Le competenti autorità dello Stato membro che concede la restituzione controllano i quantitativi di prodotti dei quali è stata dichiarata la consegna alle piattaforme, verificando i documenti dell'esportatore e dell'esercente della nave o dell'elicottero adibiti alla consegna delle provviste. Le medesime autorità si accertano altresì che i quantitativi consegnati in virtù del presente articolo restino nei limiti delle normali necessità del personale di bordo.

▼B

Ai fini dell'applicazione del primo comma può essere richiesta, se necessario, la collaborazione delle competenti autorità di altri Stati membri.

▼M9

5. Se per l'approvvigionamento di una piattaforma si applica l'articolo 8, nella rubrica «Altri» della casella 104 dell'esemplare di controllo T5 è apposta una delle diciture riportate nell'allegato II *ter*.

▼B

6. Qualora si applichi l'articolo 40, il depositario si impegna ad annotare nel registro di cui all'articolo 40, paragrafo 2, lettera b), dati particolareggiati sulla piattaforma cui è destinato ciascun invio, il nome o il numero della nave o dell'elicottero adibiti alla consegna e la data di sbarco delle provviste a bordo della piattaforma. Gli attestati di consegna a bordo, di cui al paragrafo 3, lettera a), sono da considerarsi parte integrante di tale registro.

7. Gli Stati membri prendono le opportune disposizioni affinché venga tenuto un registro ove siano indicati i quantitativi di prodotti di ciascun settore consegnati a piattaforme, ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo.

Articolo 45

1. Ai fini della fissazione del relativo tasso di restituzione, le consegne per l'approvvigionamento fuori della Comunità sono assimilate alle consegne di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera a).

2. Qualora il tasso della restituzione sia differenziato a seconda delle destinazioni, il disposto del paragrafo 1 si applica a condizione che sia fornita la prova che i prodotti effettivamente imbarcati corrispondono esattamente a quelli che hanno lasciato il territorio doganale della Comunità a tal fine.

3. La prova di cui al paragrafo 2 è soggetta alle modalità seguenti:

a) La prova della consegna diretta a bordo a fini di approvvigionamento è costituita da un documento doganale o da un documento vidimato dalle autorità doganali del paese terzo in cui le provviste sono state imbarcate; il documento può essere redatto conformemente al modello riprodotto nell'allegato III.

Esso dev'essere compilato in una o più delle lingue ufficiali della Comunità e in una lingua del paese terzo interessato.

Per consegna diretta si intende la consegna, a bordo di una nave, di un contenitore o di una partita indivisa.

b) Se i prodotti esportati non sono oggetto di una consegna diretta e sono sottoposti a un regime di controllo doganale del paese terzo di destinazione prima di essere consegnati a bordo per l'approvvigionamento, la prova dell'avvenuta consegna a bordo è costituita dai documenti che seguono:

— un documento doganale o un documento vidimato dalle autorità doganali del paese terzo attestante che il contenuto di un contenitore o di una partita indivisa di prodotti è stato collocato in un deposito di approvvigionamento e che i relativi prodotti saranno utilizzati esclusivamente a fini di approvvigionamento; il documento può essere redatto conformemente al modello riprodotto nell'allegato III;

— e un documento doganale o un documento vidimato dalle autorità doganali del paese terzo in cui le merci sono state imbarcate che attesti l'uscita definitiva dal deposito e la consegna a bordo di tutti i prodotti del contenitore o della partita iniziale, e precisi il numero di consegne parziali effettuate; il documento può essere redatto conformemente al modello riprodotto nell'allegato III.

▼B

c) Qualora non sia possibile presentare i documenti di cui alla lettera a) o alla lettera b), secondo trattino, lo Stato membro può accettare un attestato di consegna a bordo firmato dal capitano o da un altro ufficiale di servizio, recante il timbro della nave.

Qualora non sia possibile presentare i documenti di cui alla lettera b), secondo trattino, lo Stato membro può accettare un attestato di consegna a bordo firmato da un dipendente della compagnia aerea, recante il timbro di quest'ultima.

d) Per essere accettati dagli Stati membri, i documenti di cui alla lettera a) o alla lettera b) devono recare informazioni complete sui prodotti consegnati a bordo e indicare la data della consegna, il numero di immatricolazione e, se esiste, il nome delle navi o degli aeromobili. Per verificare che i quantitativi forniti a fini di approvvigionamento corrispondano al normale fabbisogno dei membri dell'equipaggio e dei passeggeri della nave o dell'aeromobile considerati, gli Stati membri possono chiedere ulteriori informazioni o documenti complementari.

4. La domanda di pagamento dev'essere corredata, in tutti i casi, di una copia o fotocopia del documento di trasporto e del documento comprovante l'avvenuto pagamento dei prodotti destinati all'approvvigionamento.

5. I prodotti sottoposti al regime di cui all'articolo 40 non possono essere utilizzati per le forniture di cui al paragrafo 3, lettera b).

6. Le disposizioni dell'articolo 17 si applicano in quanto compatibili.

7. Il disposto dell'articolo 37 non si applica ai fini del presente articolo.

Articolo 46

1. In deroga all'articolo 161, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2913/92, i prodotti destinati all'isola di Helgoland sono considerati esportati ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative al pagamento delle restituzioni all'esportazione.

2. I prodotti destinati a San Marino non sono considerati esportati ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative al pagamento delle restituzioni all'esportazione.

Articolo 47

1. I prodotti che sono riesportati nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 883 del regolamento (CE) n. 2454/93 possono beneficiare di una restituzione solo se la decisione sulla domanda di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione, che interverrà ulteriormente, è negativa e purché vengano rispettate le altre condizioni relative alla concessione di una restituzione.

2. Se i prodotti sono riesportati nell'ambito della procedura di cui al paragrafo 1, nel documento di cui all'articolo 5, paragrafo 4, è fatto riferimento a tale procedura.

Articolo 48

Per le esportazioni a destinazione

- delle forze armate di stanza in un paese terzo appartenenti a uno Stato membro o a un'organizzazione internazionale di cui faccia parte almeno uno degli Stati membri,
- delle organizzazioni internazionali stabilite in un paese terzo e di cui faccia parte almeno uno degli Stati membri, nonché

▼B

— delle rappresentanze diplomatiche stabilite in un paese terzo,

e per le quali l'esportatore non può fornire le prove di cui all'articolo 16, paragrafo 1 o 2, il prodotto si considera importato nel paese terzo di stanza o di stabilimento, previa presentazione della prova del pagamento dei prodotti e di un attestato di presa in consegna rilasciato dalle forze armate, dall'organizzazione internazionale o dalla rappresentanza diplomatica che sono destinatarie del prodotto nel paese terzo.

TITOLO IV

PROCEDURA DI VERSAMENTO DELLA RESTITUZIONE

CAPO 1

Disposizioni generali*Articolo 49*

1. La restituzione viene versata, su domanda specifica dell'esportatore, unicamente dallo Stato membro nel cui territorio è stata accettata la dichiarazione di esportazione.

La domanda di restituzione è presentata come segue:

- a) per iscritto, eventualmente su un modulo speciale predisposto dagli Stati membri;
- b) oppure avvalendosi di sistemi informatici, secondo le modalità stabilite dalle autorità competenti.

▼M6

Gli Stati membri possono tuttavia decidere che le domande di restituzione vengano effettuate unicamente secondo una delle modalità di cui al secondo comma.

▼B

Ai fini del primo comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 199, paragrafi 2 e 3, e degli articoli 222, 223 e 224 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

2. La pratica relativa al versamento della restituzione o allo svincolo della cauzione viene presentata, salvo cause di forza maggiore, entro dodici mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione.

Se il titolo di esportazione utilizzato per l'esportazione che dà diritto al pagamento della restituzione è stato rilasciato da uno Stato membro diverso dallo Stato membro esportatore, la pratica relativa al versamento della restituzione è corredata di una fotocopia retto-verso di tale titolo, debitamente imputato.

3. Qualora l'esemplare di controllo T5 o, ove del caso, il documento nazionale comprovante l'uscita dal territorio doganale della Comunità non vengano restituiti all'ufficio di partenza o all'organismo centrale entro tre mesi dal rilascio per cause non imputabili all'esportatore, quest'ultimo può presentare all'organismo competente una domanda motivata di equivalenza.

I documenti giustificativi a corredo di tale domanda comprendono:

- a) se l'esemplare di controllo o il documento nazionale è stato rilasciato per comprovare che i prodotti hanno lasciato il territorio doganale della Comunità:

— copia o fotocopia del documento di trasporto,

e

▼B

— un documento dal quale risulti che il prodotto è stato presentato a un ufficio doganale di un paese terzo, ovvero uno o più dei documenti di cui all'articolo 16, paragrafi 1, 2 e 4.

Il documento di cui al secondo trattino può non essere richiesto per le esportazioni che danno luogo a una restituzione di importo inferiore o uguale a ► **M6** 2 400 EUR ◀; nondimeno, in questo caso, l'esportatore è tenuto a presentare la prova del pagamento.

In caso di esportazione in un paese terzo aderente alla Convenzione relativa a un regime comune di transito, l'esemplare di rinvio n. 5 del documento comune di transito, debitamente vidimato da detto paese, o una fotocopia certificata conforme o una notifica della dogana di partenza, è equivalente ai documenti giustificativi;

- b) in caso di applicazione degli articoli 36, 40 o 44: una dichiarazione dell'ufficio doganale competente del controllo della destinazione, nella quale si confermi che sono state rispettate le condizioni affinché detto ufficio apponga il proprio visto sull'esemplare di controllo T5, oppure
- c) in caso di applicazione dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera a) o dell'articolo 40: l'attestato di consegna a bordo di cui all'articolo 45, paragrafo 3, lettera c) e un documento comprovante il pagamento dei prodotti destinati all'approvvigionamento.

Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, un attestato dell'ufficio doganale di uscita nel quale si certifichi che l'esemplare di controllo T5 è stato debitamente presentato e si indichi il numero di detto esemplare di controllo, l'ufficio che lo ha rilasciato e la data di uscita del prodotto dal territorio doganale della Comunità, è equivalente all'originale dell'esemplare di controllo T5.

Per la presentazione della prova di equivalenza si applica il disposto del paragrafo 4.

4. Se i documenti richiesti a norma dell'articolo 16 non hanno potuto essere presentati entro il termine di cui al paragrafo 2 del presente articolo sebbene l'esportatore si sia fatto parte diligente per procurarseli e inoltrarli entro tale scadenza, allo stesso possono essere concessi termini di presentazione supplementari.

5. La domanda di equivalenza di cui al paragrafo 3, anche se non corredata dei documenti giustificativi, e la domanda di concessione di termini supplementari di cui al paragrafo 4, devono venir presentate entro il termine fissato al paragrafo 2. Se però le domande sono presentate nei sei mesi successivi a tale termine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50, paragrafo 2, primo comma.

6. Qualora si applichi l'articolo 37, la pratica relativa al versamento della restituzione viene presentata, salvo cause di forza maggiore, entro i dodici mesi successivi al mese d'imbarco; tuttavia, l'autorizzazione di cui all'articolo 37, paragrafo 1, può imporre all'esportatore l'obbligo di inoltrare la domanda di pagamento entro un termine più breve.

7. I servizi competenti di uno Stato membro possono chiedere la traduzione, nella lingua o in una delle lingue ufficiali di tale paese, di tutti i documenti che figurano nella pratica relativa al versamento della restituzione.

8. Le autorità competenti eseguono il versamento di cui al paragrafo 1 entro un termine di tre mesi a decorrere dal giorno in cui dispongono di tutti gli elementi idonei all'evasione della pratica, salvo nei casi seguenti:

a) forza maggiore,

oppure

b) una specifica indagine amministrativa concernente il diritto alla restituzione; in questa ipotesi il versamento avrà luogo soltanto dopo il riconoscimento del diritto alla restituzione,

▼B

oppure

- c) per applicare la compensazione di cui all'articolo 52, paragrafo 2, secondo comma.

▼M4

9. Gli Stati membri possono decidere di non versare la restituzione se di entità inferiore a 100 EUR per dichiarazione di esportazione.

▼B*Articolo 50*

1. Nei casi in cui sussistano tutti i requisiti previsti dalla normativa comunitaria circa la prova del diritto alla concessione di una restituzione, salvo quella relativa all'osservanza di uno dei termini di cui all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 15, paragrafo 1 e all'articolo 40, paragrafo 1, si applicano le disposizioni seguenti:

- a) la restituzione viene anzitutto ridotta del 15 %;
- b) la parte restante (in prosieguo: «restituzione ridotta») viene inoltre diminuita come segue:
- i) per ogni giorno di superamento del termine di cui all'articolo 15, paragrafo 1, viene detratto il 2 % della restituzione ridotta,
 - ii) per ogni giorno di superamento del termine di cui all'articolo 7, paragrafo 1, viene detratto il 5 % della restituzione ridotta, oppure
 - iii) per ogni giorno di superamento del termine di cui all'articolo 40, paragrafo 1, viene detratto il 10 % della restituzione ridotta.

2. Quando la prova della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa comunitaria viene presentata nei sei mesi successivi ai termini di cui all'articolo 49, paragrafi 2 e 4, la restituzione da versare è pari all'85 % dell'importo pagabile in presenza di tutti i requisiti.

Quando la prova della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa comunitaria viene presentata nei sei mesi successivi ai termini di cui all'articolo 49, paragrafi 2 e 4, ma sono stati superati i termini di cui all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 15, paragrafo 1 o all'articolo 40, paragrafo 1, la restituzione da versare è pari alla restituzione ridotta conformemente al paragrafo 1, diminuita del 15 % dell'importo pagabile ove fossero stati rispettati tutti i termini.

3. Se una restituzione è stata pagata in anticipo in conformità dell'articolo 24 ed uno o più dei termini di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 15, paragrafo 1, non sono stati rispettati la cauzione incamerata:

- è pari all'importo della riduzione determinato a norma del paragrafo 1,
- e l'importo di tale riduzione è maggiorato del 10 %.

La parte residua della cauzione viene svincolata.

Se una restituzione è stata pagata in anticipo in conformità dell'articolo 24 e la prova della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa comunitaria viene presentata nei sei mesi successivi ai termini di cui all'articolo 49, paragrafi 2 e 4, viene restituito un importo corrispondente all'85 % della cauzione.

Se nel caso di cui al terzo comma non sono stati, inoltre, osservati uno o più termini previsti dall'articolo 7, paragrafo 1, e dall'articolo 15, paragrafo 1, viene restituito:

- un importo pari a quello restituito a norma del terzo comma,
- previa detrazione dell'importo della cauzione incamerata a norma del primo comma.

▼B

4. La restituzione totale perduta non può superare l'importo integrale della restituzione che sarebbe stato versato in presenza di tutti i requisiti previsti.
5. Ai fini del presente articolo è assimilata all'inosservanza del termine di cui all'articolo 7, paragrafo 1, l'inosservanza del termine di cui all'articolo 39, paragrafo 1.
6. In caso di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, e/o dell'articolo 18, paragrafo 3, e/o dell'articolo 51:
 - il calcolo delle riduzioni di cui al presente articolo si basa sull'importo della restituzione dovuto risultante dall'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, e/o dell'articolo 18, paragrafo 3, e/o dell'articolo 51;
 - la restituzione perduta in virtù del presente articolo non può superare la restituzione dovuta risultante dall'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, e/o dell'articolo 18, paragrafo 3, e/o dell'articolo 51.

CAPO 2

Sanzioni e recupero degli importi indebitamente pagati*Articolo 51*

1. Qualora si constati che, ai fini della concessione di una restituzione all'esportazione, un esportatore ha chiesto una restituzione superiore a quella spettante, la restituzione dovuta per tale esportazione è quella relativa all'esportazione effettivamente realizzata, ridotta di un importo pari a quanto segue:
 - a) alla metà della differenza tra la restituzione richiesta e la restituzione relativa all'effettiva esportazione;
 - b) al doppio della differenza tra la restituzione richiesta e la restituzione dovuta, qualora l'esportatore abbia fornito deliberatamente false informazioni.

▼M8

2. Si considera restituzione richiesta l'importo calcolato in funzione delle informazioni fornite a norma dell'articolo 5. Qualora il tasso di restituzione vari in funzione della destinazione, la parte differenziata della restituzione si calcola in base ai dati relativi alla quantità, al peso e alla destinazione, forniti a norma dell'articolo 49.

▼B

3. La sanzione di cui al paragrafo 1, lettera a), non si applica nei casi seguenti:
 - a) forza maggiore;
 - b) nei casi eccezionali in cui l'esportatore, dopo aver constatato di aver chiesto una restituzione eccessiva, ne informi immediatamente e per iscritto, di propria iniziativa, le competenti autorità, salvo che queste ultime gli abbiano comunicato l'intenzione di esaminare la sua domanda o che egli sia venuto altrimenti a conoscenza di tale intenzione o che dette autorità abbiano già accertato l'inesattezza della restituzione richiesta;
 - c) errore manifesto circa la restituzione richiesta, accertato dalla competente autorità;
 - d) domanda di restituzione conforme al regolamento (CE) n. 1222/94, in particolare all'articolo 3, paragrafo 2, e sia stata calcolata in base alla media dei quantitativi utilizzati nel corso di un dato periodo;
 - e) adeguamento del peso, purché la differenza di peso sia dovuta a un diverso metodo di pesatura.

▼ B

4. Qualora la riduzione di cui al paragrafo 1, lettere a) o b) dia luogo a un importo negativo, questo viene pagato dall'esportatore.

5. Se le competenti autorità accertano che la restituzione richiesta era inesatta, che l'esportazione non è stata eseguita e che, di conseguenza, non è possibile ridurre la restituzione, l'esportatore paga l'importo equivalente alla sanzione di cui al paragrafo 1, lettere a) o b), che sarebbe stata applicata qualora avesse avuto luogo l'esportazione. Qualora il tasso della restituzione vari in funzione della destinazione, ai fini del calcolo della restituzione richiesta e della restituzione dovuta si tiene conto, salvo in caso di destinazione obbligatoria, del tasso positivo più basso oppure, se superiore, del tasso risultante dall'indicazione della destinazione menzionata a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, o dell'articolo 26, paragrafo 4.

6. Il pagamento di cui ai paragrafi 4 e 5 è effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di pagamento. In caso di inosservanza di tale termine, l'esportatore versa i relativi interessi, al tasso di cui all'articolo 52, paragrafo 1, per il periodo che inizia trenta giorni dopo la data del ricevimento della domanda di pagamento e termina il giorno precedente la data del pagamento dell'importo richiesto.

▼ M8

7. Le sanzioni non si applicano se la restituzione richiesta è superiore alla restituzione dovuta a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'articolo 18, paragrafo 3, e/o dell'articolo 50.

▼ B

8. Le sanzioni si applicano fatte salve le ulteriori sanzioni previste dal diritto nazionale.

9. Gli Stati membri possono rinunciare ad applicare le sanzioni di importo pari o inferiore a ► **M6** 100 EUR ◀ per dichiarazione di esportazione.

▼ M8

10. Qualora il titolo non sia stato rilasciato per il prodotto indicato nella dichiarazione di esportazione, non è dovuta alcuna restituzione e non si applica il paragrafo 1.

▼ B

11. Qualora la restituzione sia stata fissata anticipatamente, il calcolo della sanzione viene basato sui tassi di restituzione vigenti il giorno della presentazione della domanda di titolo e senza tener conto della perdita della restituzione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, o della riduzione della restituzione a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 o dell'articolo 18, paragrafo 3. Se del caso, tali tassi vengono adeguati in base alla data di accettazione della dichiarazione di esportazione o della dichiarazione di pagamento.

Articolo 52

1. Fatto salvo l'obbligo di versare eventuali importi negativi, di cui all'articolo 51, paragrafo 4, in caso di pagamento indebito di una restituzione il beneficiario è tenuto a rimborsare gli importi indebitamente percepiti — incluse eventuali sanzioni in forza dell'articolo 51, paragrafo 1 — maggiorati di un interesse calcolato in funzione del periodo trascorso tra il pagamento e il rimborso. Tuttavia,

▼ M8

a) qualora l'obbligo del rimborso sia garantito da una cauzione non ancora svincolata, l'incameramento della stessa a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, costituisce il recupero degli importi dovuti;

▼ B

b) qualora la cauzione sia stata svincolata, il beneficiario versa l'importo della cauzione che sarebbe stato incamerato, maggiorato di interessi calcolati a partire dalla data dello svincolo fino al giorno precedente la data del pagamento.

▼B

Il pagamento è eseguito entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di pagamento.

Quando viene chiesto il rimborso, lo Stato membro può considerare, per il calcolo degli interessi, che il pagamento è eseguito il ventesimo giorno successivo alla data della richiesta di rimborso.

Il tasso d'interesse da applicare viene calcolato secondo il diritto nazionale, ma non può essere inferiore al tasso d'interesse applicato in caso di recupero di importi nazionali.

Qualora i pagamenti indebiti siano imputabili ad errore dell'autorità competente, non viene applicato alcun interesse o, al massimo, si applica un importo da stabilirsi dallo Stato membro interessato e pari all'indebito arricchimento.

Se la restituzione è stata pagata a un cessionario, questi è responsabile in solido con l'esportatore per il rimborso degli importi indebitamente percepiti, delle cauzioni indebitamente svincolate e degli interessi relativi ad una specifica operazione di esportazione. Tuttavia, la responsabilità del cessionario è limitata all'importo versatogli maggiorato degli interessi relativi a tale importo.

2. Gli importi recuperati, gli importi risultanti dall'applicazione dell'articolo 51, paragrafi 4 e 5 e gli interessi percepiti vengono versati agli organismi pagatori e da questi dedotti dalle spese del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), fatto salvo l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio ⁽¹⁾.

Qualora non venga rispettato il termine di pagamento, gli Stati membri possono decidere che gli importi indebitamente pagati, le cauzioni indebitamente svincolate o gli interessi fino alla data della compensazione, anziché essere rimborsati, siano dedotti da successivi pagamenti da effettuare all'esportatore.

Le disposizioni del secondo comma si applicano anche agli importi da pagare in applicazione dell'articolo 51, paragrafi 4 e 5.

3. Fatta salva la facoltà di non applicare le sanzioni di importo esiguo di cui all'articolo 51, paragrafo 9, gli Stati membri possono non chiedere il rimborso degli importi delle restituzioni indebitamente pagate, delle cauzioni indebitamente svincolate, degli interessi e degli importi di cui all'articolo 51, paragrafo 4, se il rimborso complessivo non supera ►M6 100 EUR ◀ per dichiarazione di esportazione, a condizione che ciò sia previsto anche da analoghe norme di diritto nazionale per casi simili.

4. L'obbligo di rimborso di cui al paragrafo 1 non si applica nei casi seguenti:

- a) se il pagamento è stato eseguito a seguito di un errore delle stesse autorità competenti degli Stati membri o di un'altra autorità interessata, errore che non era ragionevolmente riconoscibile dal beneficiario, sempre che quest'ultimo abbia agito in buona fede, oppure
- b) se più di quattro anni sono intercorsi tra il giorno in cui la decisione definitiva sulla concessione della restituzione è notificata al beneficiario e il giorno in cui quest'ultimo riceve la prima informazione da parte di un'autorità nazionale o comunitaria circa la natura indebita del pagamento di cui trattasi. Detta norma si applica solo se il beneficiario ha agito in buona fede.

Gli atti di terzi direttamente o indirettamente attinenti alle formalità necessarie per il pagamento della restituzione, compresi gli atti delle società specializzate sul piano internazionale in materia di controllo e di sorveglianza, sono imputabili al beneficiario.

Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano agli anticipi relativi a restituzioni. In caso di mancato rimborso in forza del presente

⁽¹⁾ GU L 67 del 14.3.1991, pag. 11.

▼B

paragrafo, non si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 51, paragrafo 1, lettera a).

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 53

Gli Stati membri comunicano alla Commissione quanto segue:

— immediatamente, i casi di applicazione dell'articolo 20, paragrafo 1, la Commissione ne informa gli altri Stati membri;

▼M5

— i quantitativi corrispondenti a ciascun codice a dodici cifre dei prodotti esportati senza un titolo di esportazione con fissazione anticipata della restituzione, per i casi previsti all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, primo trattino, all'articolo 6 e all'articolo 45. I codici sono raggruppati per settore. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la comunicazione venga effettuata entro il secondo mese successivo a quello in cui è stata accettata la dichiarazione di esportazione.

▼M8

▼B

Articolo 54

1. Il regolamento (CEE) n. 3665/87 è abrogato.

Esso continua tuttavia ad applicarsi:

— alle esportazioni per le quali le dichiarazioni d'esportazione sono state accettate prima della decorrenza di efficacia del presente regolamento

e,

— in caso di applicazione del regolamento (CEE) n. 565/80, alle esportazioni per le quali le dichiarazioni di pagamento sono state accettate prima della decorrenza di efficacia del presente regolamento.

2. In tutti gli atti comunitari, i rinvii ai regolamenti n. 1041/67/CEE, (CEE) n. 192/75, (CEE) n. 2730/79, (CEE) n. 798/80, (CEE) n. 2570/84, (CEE) n. 2158/87 e (CEE) n. 3665/87 o ai loro articoli s'intendono fatti al presente regolamento o ai corrispondenti articoli del medesimo.

La tavola di concordanza con l'articolato del regolamento (CEE) n. 3665/87 figura nell'allegato I.

Articolo 55

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1999.

Su domanda degli interessati, le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma e dell'articolo 15, paragrafo 4, si applicano alle esportazioni per le quali le formalità doganali sono state espletate a partire dal 19 gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



ALLEGATO I

Tavola di concordanza

Presente regolamento	Regolamento (CEE) N. 3665/87
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3 (nuovo)	—
Articolo 4	Articolo 2 bis
Articolo 5	Articolo 3
Articolo 6	Articolo 3 bis
Articolo 7	Articolo 4
Articolo 8	Articolo 6
Articolo 9	Articolo 6 bis
Articolo 10	Articolo 7
Articolo 11, paragrafi 1, 5 e 6	Articolo 8
Articolo 11, paragrafi 2, 3 e 4	Articolo 10
Articolo 12	Articolo 9
Articolo 13	Articolo 12
Articolo 14	Articolo 16
Articolo 15	Articolo 17
Articolo 16	Articolo 18
Articolo 17	Articolo 19
Articolo 18	Articolo 20
Articolo 19	Articolo 21
Articolo 20, paragrafi 1, 2 e 3	Articolo 5
Articolo 20, paragrafo 4	Articolo 15, paragrafo 2
Articolo 21	Articolo 13
Articolo 22	Articolo 14
Articolo 23	Articolo 15, paragrafo 1
Articolo 24	Articolo 22
Articolo 25	Articolo 23
Articolo 26	Articolo 25
Articolo 27	Articolo 26
Articolo 28, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6	Articolo 27
Articolo 29	Articolo 28
Articolo 30	Articolo 28 bis
Articolo 31	Articolo 29
Articolo 32	Articolo 30
Articolo 33	Articolo 31
Articolo 34	Articolo 32
Articolo 35	Articolo 33
Articolo 36	Articolo 34
Articolo 37	Articolo 35
Articolo 38	Articolo 36
Articolo 39	Articolo 37
Articolo 40	Articolo 38

▼B

Articolo 41	Articolo 39
Articolo 42	Articolo 40
Articolo 43	Articolo 41
Articolo 44	Articolo 42
Articolo 45	Articolo 43
Articolo 46	Articolo 44
Articolo 47	Articolo 45
Articolo 48	Articolo 46
Articolo 49, paragrafi da 1 a 7	Articolo 47
Articolo 49, paragrafo 9	Articolo 11, paragrafo 2
Articolo 50	Articolo 48
Articolo 51	Articolo 11, paragrafo 1
Articolo 52	Articolo 11, paragrafi da 3 a 6
Articolo 53	Articolo 49
Articolo 54	Articolo 50
Articolo 55	Articolo 51
Allegato I	Allegato I
Allegato II	Allegato III
Allegato III	Allegato IV
Allegato IV	
Allegato V	

▼ **M9***ALLEGATO I bis*

Diciture di cui all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, lettera c):

- *In bulgaro:* Представен е транспортен документ, посочващ местоназначение извън митническата територия на Общността
- *In spagnolo:* Documento de transporte con destino fuera de la CE presentado
- *In ceco:* Převavní doklad s místem určení mimo ES předložen
- *In danese:* Transportdokument med destination uden for EF forelagt
- *In tedesco:* Beförderungspapier mit Bestimmung außerhalb der EG wurde vorgelegt
- *In estone:* Transpordiksi väljaspool EÜd asuvasse sihtkohta on esitatud veodokument
- *In greco:* Υποβαλλόμενο έγγραφο μεταφοράς με προορισμό εκτός ΕΚ
- *In inglese:* Transport document indicating a destination outside the customs territory of the Community has been presented
- *In francese:* Document de transport avec destination hors CE présenté
- *In italiano:* Documento di trasporto con destinazione fuori CE presentato
- *In lettone:* Uzrādīts transporta dokuments ar galamērķi ārpus EK
- *In lituano:* Pateiktas paskirties vietą už EB ribų nurodantis gabenimo dokumentas
- *In ungherese:* EK-n kívüli rendeltetésű szállítmány szállítási okmánya bemutatva
- *In maltese:* Dokument tat-trasport b'destinazzjoni għal barra mill-KE, ippreżentat
- *In olandese:* Vervoerdocument voor bestemming buiten de EG voorgelegd
- *In polacco:* Przedstawiony dokument przewozowy wskazujący miejsce przeznaczenia poza WE
- *In portoghese:* Documento transporte com destino fora da CE apresentado
- *In rumeno:* Document de transport care indică o destinație aflată în afara teritoriului vamal al Comunității – prezentat
- *in slovacco:* Prepravný doklad s miestom určenia mimo ES bol predložený
- *in sloveno:* Predložena je bila prevozna listina za destinacijo izven ES
- *In finlandese:* Kuljetusasiakirja, jossa ilmoitetaan yhteisön tullialueen ulkopuolinen määräpaikka, on esitetty
- *In svedese:* Transportdokument med slutlig destination, utanför gemenskapens tullområde har lagts fram

▼ M9*ALLEGATO I* ter

Diciture di cui all'articolo 10, paragrafo 4, primo comma:

- *In bulgaro:* Напускане на митническата територия на Общността под митнически режим опростен общностен транзит с железопътен транспорт с или големи контейнери:
 - Транспортен документ:
 - вид:
 - номер:
 - Дата на приемане за транспортиране от железопътните органи или съответното транспортно предприятие:
- *In spagnolo:* Salida del territorio aduanero de la Comunidad bajo el régimen de tránsito comunitario simplificado por ferrocarril o en grandes contenedores:
 - Documento de transporte:
 - tipo:
 - número:
 - Fecha de aceptación para el transporte por parte de la administración ferroviaria o de la empresa de transportes de que se trate:
- *In ceco:* Výstup z celního území Společenství ve zjednodušeném tranzitním režimu Společenství pro přepravu po železnici nebo pro přepravu ve velkokapacitních kontejnerech:
 - Přepravní doklad:
 - druh:
 - číslo:
 - Den přijetí pro přepravu orgány železnice nebo příslušným přepravcem:
- *In danese:* Udgang af Fællesskabets toldområde i henhold til ordningen for den forenklede procedure for fællesskabsforsendelse med jernbane/store containere:
 - Transportdokument:
 - type:
 - nummer:
 - Dato for overtagelse ved jernbane eller ved det pågældende transportfirma:
- *In tedesco:* Ausgang aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft im Rahmen des vereinfachten gemeinschaftlichen Versandverfahrens mit der Eisenbahn oder in Großbehältern:
 - Beförderungspapier:
 - Art:
 - Nummer:
 - Zeitpunkt der Annahme zur Beförderung durch die Eisenbahnverwaltung oder das betreffende Beförderungsunternehmen:
- *In estone:* Ühenduse tolliterritooriumilt väljaviimine ühenduse lihtsustatud transiidiprotseduuri alusel raudteed mööda või suurtes konteinerites:
 - Veodokument:
 - liik:
 - number:
 - Transpordiks vastuvõtmise kuupäev raudteesutuste või asjaomase transpordiasutuse poolt:

▼ **M9**

- *In greco:* Έξοδος από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας υπό το απλοποιημένο καθεστώς της κοινοτικής διαμετακόμισης με σιδηρόδρομο ή μεγάλα εμπορευματοκιβώτια:
- Έγγραφο μεταφοράς:
- τύπος:
- αριθμός:
- Ημερομηνία αποδοχής για μεταφορά από τη σιδηροδρομική αρχή ή την ενδιαφερόμενη εταιρεία μεταφοράς:
- *In inglese:* Exit from the customs territory of the Community under the simplified Community transit procedure for carriage by rail or large containers:
- Transport document:
- type:
- number:
- Date of acceptance for carriage by the railway authorities or the transport undertaking concerned:
- *In francese:* Sortie du territoire douanier de la Communauté sous le régime du transit communautaire simplifié par chemin de fer ou par grands conteneurs:
- Document de transport:
- espèce:
- numéro:
- Date d'acceptation pour le transport par l'administration des chemins de fer ou par l'entreprise de transports concernée:
- *In italiano:* Uscita dal territorio doganale della Comunità in regime di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori:
- Documento di trasporto:
- tipo:
- numero:
- Data di accettazione per il trasporto da parte delle ferrovie o dell'impresa di trasporto interessata:
- *In lettone:* Izvešana no Krievijas muitas teritorijas saskaņā ar vienkāršoto Krievijas tranzīta procedūru pārvešanai pa dzelzceļu vai lielos konteineros:
- Transporta dokuments:
- veids:
- numurs:
- Datums, kad produktu pārvešanai pieņēmušas dzelzceļa iestādes vai attiecīgais transporta uzņēmums:
- *In lituano:* Išvežama iš Bendrijos muitų teritorijos pagal supaprastintą Bendrijos tranzito tvarką, taikomą gabenimui geležinkelių arba didelėse talpose:
- Gabenimo dokumentas:
- rūšis:
- numeris:
- Geležinkelių administracijos ar atitinkamos transporto įmonės priėmimo pervežimui data:
- *In ungherese:* A Közösség vámterületét egyszerűsített közösségi árutovábbítási eljárás keretében elhagyta, vasúton vagy konténerben történő szállítással:

▼ M9

- Szállítási okmány:
 - típus:
 - szám:
- A szállítás elfogadásának dátuma a vasút vagy az érintett szállítványozási vállalat ügyintézője által:
- *In maltese:* Hruġ mit-territorju doganali tal-Komunità skond ir-regoli tat-transitu komunitarju simplifikat bil-ferrovija jew b'kontejners kbar:
 - Dokument ta' trasport:
 - ġeneru:
 - numru:
 - Data ta' l-aċċettazzjoni għat-trasport mill-amministrazzjoni tal-ferrovija jew mill-impriża tat-trasporti konċernata:
- *In olandese:* Uitgang uit het douanegebied van de Gemeenschap onder de regeling voor vereenvoudigd communautair douanevervoer per spoor of in grote containers:
 - Vervoerdocument:
 - Type:
 - Nummer:
 - Datum van aanneming ten vervoer door de betrokken spoorwegadministratie of de betrokken vervoeronderneming:
- *In polacco:* Opuszczenie obszaru celnego Wspólnoty zgodnie z uproszczoną procedurą tranzytu wspólnotowego dla przewozu kolejną lub w wielkich kontenerach:
 - Dokument przewozowy:
 - rodzaj:
 - numer:
 - Data przyjęcia transportu przez administrację kolejową lub przez określone przedsiębiorstwo transportowe:
- *In portoghese:* Saída do território aduaneiro da Comunidade ao abrigo do regime do trânsito comunitário simplificado por caminho-de-ferro ou em grandes contentores:
 - Documento de transporte:
 - tipo:
 - número:
 - Data de aceitação para o transporte pela administração dos caminhos-de-ferro ou pela empresa de transporte interessada:
- *In rumeno:* Ieșire de pe teritoriul vamal al Comunității în cadrul regimului de tranzit comunitar simplificat pentru transportul pe calea ferată sau în containere mari:
 - Document de transport:
 - tip:
 - număr:
 - Data acceptării pentru transport de către autoritățile feroviare sau întreprinderea de transport în cauză:
- *in slovacco:* Výstup z colného územia Spoločenstva podľa zjednodušeného tranzitného postupu Spoločenstva na železničnú prepravu alebo na prepravu vo veľkých prepravných kontajneroch:

▼ **M9**

- Prepravny doklad:
 - typ:
 - číslo:
- Dátum prijatia zo strany železničnej spoločnosti alebo zo strany príslušnej prepravnej spoločnosti:
- *in sloveno:* Izstop s carinskega območja Skupnosti po poenostavljenem tranzitnem postopku Skupnosti za prevoz po železnici ali v velikih zabojnikih:
 - Prevozna listina:
 - vrsta:
 - številka:
 - Datum, ko je železnica ali zadevni prevoznik blago prevzel za prevoz:
- *In finlandese:* Viety yhteisön tullialueelta yksinkertaistetussa yhteisön passitusmenettelyssä rautateitse tai suurissa konteissa:
 - Kuljetusasiakirja:
 - tyyppi:
 - numero:
 - Päivä, jona rautatieviranomainen tai asianomainen kuljetusyritys hyväksyi kuljetettavaksi:
- *In svedese:* Utförsel från gemenskapens tullområde enligt det förenklade transiteringsförfarandet för järnvägstransporter eller transporter i stora containrar:
 - Transportdokument:
 - typ:
 - nummer:
 - Mottagningsdag för befordran hos järnvägsföretaget eller det berörda transportföretaget:

▼ M9*ALLEGATO I* quater

Diciture di cui all'articolo 10, paragrafo 5, primo comma:

- *In bulgaro:* Излизане от митническата територия на Общността по железен път при комбиниран железопътен и автомобилен транспорт:
 - Транспортен документ:
 - вид:
 - номер:
 - Дата на приемане за транспортиране от железопътните органи:
- *In spagnolo:* Salida del territorio aduanero de la Comunidad por ferrocarril en transporte combinado por ferrocarril-carretera:
 - Documento de transporte:
 - tipo:
 - número:
 - Fecha de aceptación del transporte por parte de la administración ferroviaria:
- *In ceco:* Opustění celního území Společenství po železnici nebo kombinovanou přepravou po železnici a silnici:
 - Přepravní doklad:
 - druh:
 - číslo:
 - Den přijetí pro přepravu orgány železnice:
- *In danese:* Udgang af Fællesskabets toldområde ad jernbane ved kombineret jernbane/landevejstransport:
 - Transportdokument:
 - type:
 - nummer:
 - Dato for overtagelse ved jernbane:
- *In tedesco:* Ausgang aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft mit der Eisenbahn zur Beförderung im kombinierten Straßen- und Schienenverkehr:
 - Beförderungspapier:
 - Art:
 - Nummer:
 - Zeitpunkt der Annahme zur Beförderung durch die Eisenbahnverwaltung:
- *In estone:* Ühenduse tolliterritooriumilt väljaviimine raudteed mööda, raudtee- ja maanteetranspordi ühendveo korras:
 - Veodokument:
 - liik:
 - number:
 - Transpordiks vastuvõtmise kuupäev raudteesutuste poolt:
- *In greco:* Έξοδος από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας σιδηροδρομικός με συνδυασμένη μεταφορά σιδηροδρομικός-οδικός:
 - Έγγραφο μεταφοράς:
 - είδος:
 - αριθμός:

▼ **M9**

- *In inglese:* — Ημερομηνία αποδοχής για τη μεταφορά από τη διοίκηση των σιδηροδρόμων:
Exit from the customs territory of the Community by rail under combined transport by road and by rail:
— Transport document:
— type:
— number:
— Date of acceptance for carriage by the railway authorities:
- *In francese:* — Sortie du territoire douanier de la Communauté par chemin de fer, en transport combiné rail-route:
— Document de transport:
— espèce:
— numéro:
— Date d'acceptation pour le transport par l'administration des chemins de fer:
- *In italiano:* — Uscita dal territorio doganale della Comunità per ferrovia nell'ambito di un trasporto combinato strada-ferrovia:
— Documento di trasporto:
— tipo:
— numero:
— Data di accettazione del trasporto da parte dell'amministrazione delle ferrovie:
- *In lettone:* — Izvešana no Kopienas muitas teritorijas pa dzelzceļu dzelzceļa – autotransporta kombinētā transporta režīmā:
— Transporta dokuments:
— veids:
— numurs:
— Datums, kad produktu pārvešanai pieņēmušas dzelzceļa iestādes:
- *In lituano:* — Išvežama iš Bendrijos muitų teritorijos geležinkelių pagal gabenimo kombinuotų transportu (automobilių keliais ir geležinkelių) tvarką:
— Gabenimo dokumentas:
— rūšis:
— numeris:
— Geležinkelių administracijos priėmimo pervežimui data:
- *In ungherese:* — A Közösség vámterületét elhagyta vasúton, kombinált szállítással (vasút-közút):
— Szállítási okmány:
— típus:
— szám:
— A szállítás elfogadásának dátuma a vasúti ügyintézés által:
- *In maltese:* — Hruġ mit-territorju doganali tal-Komunità skond ir-regolati ta' transitu komunitarju simplifikat bil-ferrovija jew b'kontejners kbar:
— Dokument ta' trasport:
— ġeneru:
— numru:

▼ **M9**

- *Data ta' l-aċċettazzjoni għat-trasport mill-ammini-strazzjoni tal-ferrovija jew mill-impriża tat-trasporti konċernata:*
- *In olandese:* Uitgang uit het douanegebied van de Gemeenschap per spoor, bij gecombineerd rail-wegvervoer:
 - Vervoerdocument:
 - Type:
 - Nummer:
 - Datum van aanneming ten vervoer door de spoorwe-gadministratie:
- *In polacco:* Wywóz z obszaru celnego Wspólnoty drogą kolejową lub drogą kombinowanego transportu drogowo-kolejo-wego:
 - Dokument przewozowy:
 - rodzaj:
 - numer:
 - Data przyjęcia transportu przez administrację kole-jową:
- *In portoghese:* Saída do território aduaneiro da Comunidade por camin-ho-de-ferro, em transporte combinado rodo-ferroviá-rio:
 - Documento de transporte:
 - tipo:
 - número:
 - Data de aceitação do transporte pela administração dos caminhos-de-ferro ou pela empresa de transporte interessada:
- *In rumeno:* Ieșire de pe teritoriul vamal al Comunității pe calea ferată prin transport combinat rutier și feroviar:
 - Document de transport:
 - tip:
 - număr:
 - Data acceptării pentru transport de către autoritățile feroviare:
- *In slovacco:* Výstup z colného územia Spoločenstva železničnou do-pravou, kombinovanou železničnou a cestnou dopravou:
 - Prepravný doklad:
 - typ:
 - číslo:
 - Dátum prijatia zo strany železničnej spoločnosti:
- *In sloveno:* Izstop s carinskega območja Skupnosti po železnici s kombiniranim cestno-železniškim prevozom:
 - Prevozna listina:
 - vrsta:
 - številka:
 - Datum, ko je železnica prevzela blago v prevoz:
- *In finlandese:* Viety yhteisön tullilauaeelta rautateitse yhdistetyssä rauta-tie- ja maantiekuljetuksessa:
 - Kuljetusasiakirja:
 - tyyppi:
 - numero:

▼ M9

- *In svedese:*
 - Päivä, jona rautatieviranomaisen hyväksyi kuljetettavaksi:
 - Utförel från gemenskapens tullområde på järnväg vid kombinerad järnvägs- och landsvägstransport:
 - Transportdokument:
 - typ:
 - nummer:
 - Mottagningsdag för befordran hos järnvägsföretaget:

▼ M7

Allegato II

Elenco dei paesi terzi che subordinano il trasferimento finanziario all'importazione del prodotto, di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettera d)

Algeria

Burundi

Guinea equatoriale

Kenia

Lesotho

Malawi

Saint Lucia

Senegal

Tanzania

▼ **M9***ALLEGATO II bis*

Diciture di cui all'articolo 41, paragrafo 2, secondo comma:

- *In bulgaro:* Задължително влизане в продоволствен склад за пласиране на продуктите – Член 40 от Регламент (ЕО) № 800/1999
- *In spagnolo:* Depositado con entrega obligatoria para el avituallamiento — Aplicación del artículo 40 del Reglamento (CE) nº 800/1999
- *In ceco:* Uskladnění ve skladu s povinnou dodávkou určenou k zásobování – použití článku 40 nařízení (ES) č. 800/1999
- *In danese:* Anbringelse på oplag med obligatorisk levering til proviantering — anvendelse af artikel 40 i forordning (EF) nr. 800/1999
- *In tedesco:* Einlagerung ins Vorratslager mit Lieferpflicht zur Bevorratung — Artikel 40 der Verordnung (EG) Nr. 800/1999
- *In estone:* Ladustatud väljastamiseks üksnes pardavarudena – määruse (EÜ) nr 800/1999 artikkel 40
- *In greco:* Εναποθήκευση με υποχρεωτική παράδοση για τον ανεφοδιασμό — εφαρμογή του άρθρου 40 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999
- *In inglese:* Compulsory entry into warehouse for delivery for victualling — Article 40 of Regulation (EC) No 800/1999
- *In francese:* Mise en entrepôt avec livraison obligatoire pour l'avitaillement — application de l'article 40 du règlement (CE) n° 800/1999
- *In italiano:* Deposito con consegna obbligatoria per l'approvvigionamento — applicazione dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 800/1999
- *In lettone:* Obligāta ievēšana pārtikas krājumu noliktavā piegādēm – Regulas (EK) Nr. 800/1999 40. pants
- *In lituano:* Pristatyta į maisto atsargų tiekimo sandėlių, taikant Reglamento (EB) Nr. 800/1999 40 straipsnio nuostatas
- *In ungherese:* A vámterület elhagyásának vagy a rendeltetési helyre való megérkezésének a dátuma – 800/1999/EK rendelet 40. cikke szerint
- *In maltese:* Impoġġi fil-maħżen b'konsenja obbligatorja għar-razzjonar-applikazzjoni ta' l-Artikolu 40 tar-Regolament Nru 800/1999/KE
- *In olandese:* Opslag in depot onder verplichting van levering voor de bevoorrading van zeeschepen of luchtvaartuigen — Toepassing van artikel 40 van Verordening (EG) nr. 800/1999
- *In polacco:* Złożenie w magazynie żywności z obowiązkową dostawą – zastosowanie art. 40 rozporządzenia (WE) nr 800/1999
- *In portoghese:* Colocado em entreposto com destino obrigatório para abastecimento — aplicação do artigo 40.º do Regulamento (CE) n.º 800/1999
- *In rumeno:* Amplasare în antrepozit obligatorie pentru livrarea de provizii alimentare – articolul 40 din Regulamentul (CE) nr. 800/1999,
- *In slovacco:* Uskladnenie v sklade s povinnou dodávkou určenou na zásobovanie – uplatnenie článku 40 nariadenia (ES) č. 800/1999
- *In sloveno:* Dano v skladišče z obvezno dobavo za oskrbo – uporaba člena 40 Uredbe (ES) št. 800/1999
- *In finlandese:* Siirto varastoon sekä pakollinen toimittaminen muonitustarkeitukseen – asetuksen (EY) N:o 800/1999 40 artiklan soveltaminen

▼ **M9**

— *In svedese:* Placering i lager med skyldighet att leverera för proviantering – artikel 40 i förordning (EG) nr 800/1999


▼ **M9***ALLEGATO II ter*

Diciture di cui all'articolo 44, paragrafo 5:

- *In bulgare:* Доставки на бордови провизии за платформи – Регламент (EO) № 800/1999
- *In spagnolo:* Suministro para el abastecimiento de las plataformas — Reglamento (CE) n° 800/1999
- *In ceco:* Dodávka určená k zásobování plošin – nařízení (ES) č. 800/1999
- *In danese:* Proviant til platforme — forordning (EF) nr. 800/1999
- *In tedesco:* Bevorratungslieferung für Plattformen — Verordnung (EG) Nr. 800/1999
- *In estone:* Ladustatud väljastamiseks üksnes pardavarudena – määruse (EÜ) nr 800/1999 artikkel 40
- *In greco:* Προμήθειες τροφοδοσίας για εξέδρες — κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/1999
- *In inglese:* Catering supplies for rigs — Regulation (EC) No 800/1999
- *In francese:* Livraison pour l'avitaillement des plates-formes — Règlement (CE) n° 800/1999
- *In italiano:* Provviste di bordo per piattaforma — regolamento (CE) n. 800/1999
- *In lettone:* Nogāde ieguves urbšanas vai ekstrakcijas platformu personāla apgādei ar pārtiku – Regula (EK) Nr. 800/1999
- *In lituano:* Maisto atsargų tiekimas platformoms – Reglamentas (EB) Nr. 800/1999
- *In ungherese:* Élelmészeti ellátmány szállítása fúrótornyokra – 800/1999/EK rendelet
- *In maltese:* Konsenja għat-tqassim tal-pjattaformi – Regolament Nru 800/1999/KE
- *In olandese:* Leverantie van boordproviand aan platform — Verordening (EG) nr. 800/1999
- *In polacco:* Dostawa zaopatrzenia dla platform – rozporządzenie (WE) nr 800/1999
- *In portoghese:* Fornecimentos para abastecimento de plataformas — Regulamento (CE) n.º 800/1999
- *In rumeno:* Livrare pentru aprovizionarea cu alimente a platformelor – Regulamentul (CE) nr. 800/1999
- *In slovacco:* Dodávka určená na zásobovanie plošin – Nariadenie (ES) č. 800/1999
- *In sloveno:* Dobava za oskrbo ploščadi – Uredba (ES) št. 800/1999
- *In finlandese:* Muonitustoimitukset lautoille – asetus (EY) N:o 800/1999
- *In svedese:* Proviant till plattformar – Förordning (EG) nr 800/1999

▼ B

ALLEGATO III

CERTIFICATO DI APPROVVIGIONAMENTO DELLE NAVI E DEGLI AEROMOBILI NEI PAESI TERZI	
1. Esportatore (nome, indirizzo, completo, Stato membro)	
2. Deposito di approvvigionamento (nome, indirizzo completo, paese terzo)	Nota: Il presente formulario deve essere compilato a macchina o a mano in maniera leggibile e indelebile
	3. Stato membro d'esportazione
5. Nome e bandiera della nave o numero d'immatricolazione dell'aeromobile	4. Paese di destinazione
	6. Tipo, numero e data del documento di esportazione rilasciato dall'ufficio doganale di.....
7. Tipo e data del documento di trasporto	
8. Marchi e numeri — Quantità e natura dei colli — Designazione delle merci	9. Massa lorda (kg)
	10. Quantità netta (¹)
11. VISTO DELLE AUTORITÀ DOGANALI DEL PAESE IN CUI L'APPROVVIGIONAMENTO HA LUOGO	
Si certifica che le merci sopra indicate	
A. sono state imbarcate sulla nave o sull'aeromobile indicati nella casella 5 (²)	
B. si trovano nel deposito indicato nella casella 2 e saranno utilizzate esclusivamente a fini di approvvigionamento (²)	
Osservazioni	
Luogo e data	Firma e timbro delle autorità doganali
	

(¹) Chilogrammo o altra unità di misura.

(²) Cancellare la dicitura non applicabile.

▼ **M11**

ALLEGATO IV

Elenco dei paesi terzi o territori di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a),
punti i) e ii)

▼ **M7**

Albania
Andorra
Armenia
Azerbaigian
Bielorussia
Bosnia-Erzegovina

▼ **M9**

▼ **M7**

Ceuta e Melilla
Croazia
Georgia
Gibilterra
Isola di Helgoland
Islanda
Liechtenstein
Ex repubblica iugoslava di Macedonia
Marocco
Moldavia
Norvegia

▼ **M9**

▼ **M7**

Russia
Serbia e Montenegro
Svizzera
Turchia
Ucraina
Città del Vaticano.

▼B*ALLEGATO V***Elenco dei prodotti ai quali si applica l'articolo 20, paragrafo 4, lettera d)**

- I. Prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95 (riso)
- II. Prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 (zucchero e isoglucosio)
- III. Prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 (cereali)
- IV.

Codice NC	Carni bovine
0102	Animali vivi della specie bovina
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate
0202	Carni di animali della specie bovina, congelate
0206 10 95	Prezzi detti «onglets» e «hampes», freschi o refrigerati
0206 29 91	Prezzi detti «onglets» e «hampes», congelati

V.

Codice NC	Latte e prodotti lattiero-caseari
0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
0403 90 11 a	Latticello in polvere
0403 90 39	
0404 90 21 a	Componenti del latte
0404 90 89	
0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte
0406 20	Formaggi grattugiati o in polvere
0406 30	Formaggi fusi
0406 90 13 a	} Altri formaggi
0406 90 27	
0406 90 61 a	
0406 90 81	
0406 90 86 a	
0406 90 88	

VI.

Codice NC	Vini
2204 29 62	} Vini da tavola sfusi
2204 29 64	
2204 29 65	
2204 29 71	
2204 29 72	
2204 29 75	
2204 29 83	
2204 29 84	
2204 29 94	
2204 29 98	

▼B

VII.

Codice NC	Prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato
1901 90 91	- - - Non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola, all'esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404
2101 12 92	- - - Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè
2101 20 92	- - - Preparazioni a base di estratti, di essenze o di concentrati a base di tè o di mate
3505 10 10 a3505 10 90	Destrina ed altri amidi e fecole modificati
3809 10 10 a3809 10 90	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni a base di sostanze amidacee

▼ **M4***ALLEGATO VI***Requisiti per il riconoscimento e il controllo delle SCS da parte degli Stati membri****Capitolo I***Requisiti di riconoscimento*

- a) La SCS deve essere un organismo avente capacità giuridica iscritto nel registro delle imprese dello Stato membro responsabile.
- b) Lo statuto della SCS deve indicare tra i suoi scopi dichiarati il controllo e la sorveglianza dei prodotti agricoli a livello internazionale.
- c) La SCS deve essere presente a livello internazionale per poter svolgere i compiti di certificazione su scala mondiale con la presenza tramite società controllate in determinati paesi terzi oppure assistendo direttamente alle operazioni di scarico con propri ispettori dipendenti dall'ufficio regionale più vicino oppure dall'ufficio nazionale nella Comunità o con agenti locali posti sotto un'adeguata sorveglianza da parte della SCS.

Il capitale sociale delle società controllate di cui al precedente comma deve essere per almeno il 50 % di proprietà della SCS. Tuttavia, se la legislazione nazionale del paese terzo in questione limita al 50 % o meno la proprietà straniera del capitale, sarà sufficiente ai fini del precedente comma che la SCS abbia il controllo effettivo della società controllata. Tale controllo deve essere dimostrato con gli strumenti opportuni, in particolare con l'esistenza di un accordo di gestione, la composizione del consiglio di amministrazione e della direzione o accordi simili.

- d) La SCS deve possedere una comprovata esperienza nel settore del controllo e della sorveglianza dei prodotti agricoli e alimentari. Tale esperienza deve essere documentata da prove relative alle ispezioni effettuate nei tre anni precedenti o alle ispezioni in corso. Tra le referenze presentate devono essere fornite informazioni circa il tipo di controlli effettuati (natura, quantità dei prodotti, luogo di ispezione, ecc.) e i nomi e gli indirizzi delle società o degli organismi che possono fornire informazioni sul richiedente.
- e) LA SCS deve soddisfare i requisiti stabiliti nella norma standard EN 45011, punti 4.1.1, 4.1.2, 4.1.4, 4.2 a)-p), 4.4, 4.5, 4.7, 4.8.1 b)-f), 4.8.2, 4.9.1, 4.10, 5, 7, 9.4.
- f) La SCS deve avere una solida situazione finanziaria (capitale, fatturato, ecc.). Devono essere presentate prove di tale solidità finanziaria oltre ai rendiconti annuali degli ultimi tre anni con lo stato patrimoniale, il conto profitti e perdite e, se richiesto per legge, le relazioni dei revisori e dei direttori.
- g) L'organizzazione amministrativa della SCS deve disporre di una «unità di revisione contabile interna» per coadiuvare le autorità nazionali nelle attività di controllo e di ispezione che svolgeranno presso le società riconosciute.

Capitolo II*1. Impegni delle SCS per quanto riguarda i risultati*

Nel rilasciare gli attestati di arrivo a destinazione, le SCS riconosciute devono costantemente esercitare la loro responsabilità e la loro competenza professionale.

Nello svolgimento delle loro attività le SCS riconosciute devono rispettare i seguenti criteri:

- a) eseguire tutti i controlli possibili per stabilire l'identità e il peso dei prodotti oggetto degli attestati;
- b) la direzione della SCS deve sorvegliare i controlli intrapresi dal personale della società nei paesi terzi di destinazione;
- c) le SCS devono tenere un fascicolo relativo a ciascun attestato rilasciato, contenente le prove del lavoro di supervisione effettuato per suffragare le conclusioni indicate nell'attestato (controlli quantitativi e documentali effettuati, ecc.). I fascicoli sugli attestati consegnati devono essere conservati per 5 anni;
- d) la SCS riconosciuta provvede a verificare le operazioni di scarico tramite proprio personale permanente qualificato o agenti locali stabiliti o operanti nel paese di destinazione oppure inviando personale proprio dagli uffici re-

▼M4

gionali o da un ufficio nazionale nella Comunità. L'intervento degli agenti locali deve essere sistematicamente controllato da impiegati qualificati permanenti delle SCS.

2. *Controllo dei risultati delle SCS*

- 2.1. Gli Stati membri hanno la responsabilità di controllare la correttezza e l'efficacia del lavoro di certificazione svolto dalle SCS.

Prima del rinnovo triennale, le autorità nazionali effettuano un'ispezione presso la sede legale della SCS.

Qualora sorgano dubbi circa la qualità e l'accuratezza degli attestati redatti da una determinata SCS, l'autorità competente effettua una verifica in loco presso la sede legale della società per accertarsi della corretta applicazione delle norme contenute nel presente allegato.

Nel corso dell'ispezione, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai metodi di lavoro e alle procedure operative delle SCS nell'esecuzione dei loro compiti ed esaminano un campione a caso di fascicoli relativi agli attestati presentati all'organismo pagatore nell'ambito della procedura di pagamento delle restituzioni.

Gli Stati membri possono impiegare revisori esterni ed indipendenti per svolgere il compito di controllo delle SCS nel quadro della procedura stabilita nel presente allegato.

Gli Stati membri possono prendere qualsiasi altra misura da essi ritenuta necessaria per il controllo efficace delle SCS.

- 2.2. Nell'ambito del controllo delle domande di restituzione all'esportazione giustificate da attestati rilasciati dalle SCS, le autorità degli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai seguenti aspetti della certificazione:

- a) esigere che gli attestati contengano una descrizione del lavoro svolto e accertarsi che il lavoro descritto sia stato sufficiente a giustificare le conclusioni contenute nell'attestato;
- b) controllare le eventuali discrepanze negli attestati presentati;
- c) esigere che gli attestati siano rilasciati entro un periodo di tempo ragionevole, in funzione del caso in oggetto.

Capitolo III

1. La certificazione rilasciata da una SCS riconosciuta deve comprendere non soltanto le informazioni necessarie ad identificare le merci e la partita in questione nonché le informazioni sui mezzi di trasporto, le date di arrivo e di scarico, ma anche una descrizione dei controlli e dei metodi utilizzati per verificare l'identità e il peso delle merci oggetto della certificazione.

Le verifiche e i controlli da parte delle SCS devono essere svolti al momento dello scarico, che può essere effettuato durante o dopo l'espletamento delle formalità doganali di importazione. Tuttavia, in casi eccezionali debitamente giustificati, i controlli e la verifica per il rilascio degli attestati possono essere effettuati nei sei mesi successivi alla data alla quale le merci sono state scaricate e la certificazione deve descrivere le disposizioni prese per verificare i fatti.

2. Per gli attestati di scarico e di importazione [articolo 16, paragrafo 1, lettera b)], la certificazione deve comprendere anche la verifica che le merci sono state sdoganate ai fini dell'importazione definitiva. Tale controllo deve accertare un collegamento evidente tra l'operazione in questione e il relativo documento doganale d'importazione o la relativa procedura di sdoganamento.
3. Le SCS riconosciute devono essere indipendenti dalle parti coinvolte nella transazione in esame. In particolare, né la SCS che effettua l'ispezione per una determinata transazione né una società controllata appartenente allo stesso gruppo può prendere parte all'operazione in qualità di esportatore, agente doganale, trasportatore, destinatario, gestore di deposito o a qualsiasi titolo che possa dar luogo ad un conflitto d'interessi.

▼M4*ALLEGATO VII***Attestato di scarico e di importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b)**

1. Attestato di scarico e di importazione
N.:
2. Esportatore:
3. Paese comunitario esportatore:
4. Paese di destinazione:
5. Descrizione delle merci e codice di restituzione:
6. Quantitativo e identificazione dell'imballaggio:
 - 6.1. Peso lordo (kg):
Peso netto (kg):
 - 6.2. Unità (se le restituzioni all'esportazione sono fissate per unità):
 - 6.3. Identificazione dell'imballaggio:
Quantitativo di merci alla rinfusa o numero e tipo di imballaggi
Containers: numero e tipo
7. Identificazione del mezzo o dei mezzi di trasporto:
 - 7.1. Documento(i) di trasporto: tipo, numero e data
8. Luogo di scarico:
 - 8.1. Luogo di controllo (porto, aeroporto, stazione ferroviaria):
9. Data di arrivo nel luogo di scarico:
 - 9.1. Data e ora di inizio scarico:
 - 9.2. Data e ora di fine scarico:
10. Risultati e modalità di controllo
 - 10.1. Peso lordo (kg):
peso netto (kg):
 - 10.2. Unità (se le restituzioni all'esportazione sono fissate per unità):
 - 10.3. Identificazione dell'imballaggio:
Quantitativo di merci alla rinfusa o numero e tipo di imballaggi
Containers: numero e tipo
 - 10.4. Metodi di verifica del peso:
 - 10.5. Osservazioni:
11. Data e numero del documento doganale di importazione
12. Altre osservazioni, con l'eventuale spiegazione dei motivi per cui lo scarico non è stato verificato al momento in cui è stato effettuato
13. L'attestato deve contenere:
 - 13.1. Nome e funzione della persona che ha controllato le merci
 - 13.2. Nome, data e luogo di firma, firma e timbro della società di sorveglianza

▼M4*ALLEGATO VIII***Requisiti che i servizi ufficiali degli Stati membri stabiliti nei paesi terzi devono rispettare ai fini dell'applicazione dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera b)**

1. Il servizio ufficiale decide di rilasciare l'attestato di scarico in base ad uno o più dei seguenti documenti:
 - documenti doganali d'importazione, compresi i tabulati se riconosciuti a tale titolo,
 - documenti nazionali di trasporto e altri documenti rilasciati da un organismo ufficiale,
 - dichiarazione del capitano o della società di trasporto,
 - altre forme di ricevuta fornite dall'importatore.
2. I servizi ufficiali degli Stati membri rilasciano gli attestati di scarico utilizzando la seguente formulazione:

Si certifica con il presente documento che ... (descrizione delle merci, quantitativo e identificazione dell'imballaggio) sono stati scaricati ... (luogo di scarico/nome della città) il ... (data di scarico).

Si certifica inoltre che il prodotto ha lasciato il luogo di scarico o almeno che, a quanto consta, il prodotto non è stato successivamente caricato per essere riesportati.

L'attestato è rilasciato in base ai seguenti documenti:

(elenco dei documenti presentati in base ai quali il servizio ha rilasciato l'attestato)

Data e luogo di firma, firma e timbro del servizio ufficiale.
3. Il servizio ufficiale che rilascia gli attestati di scarico deve tenere un registro e fascicoli relativi a tutti gli attestati rilasciati, nei quali si specificano le prove documentali in base alle quali sono stati rilasciati gli attestati.

▼M4*ALLEGATO IX***Attestato di scarico di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettera c)**

1. Attestato di scarico
N.:
2. Esportatore:
3. Paese comunitario esportatore:
4. Paese di destinazione:
5. Descrizione delle merci e codice di restituzione:
6. Quantitativo e identificazione dell'imballaggio:
 - 6.1. Peso lordo (kg):
Peso netto (kg):
 - 6.2. Unità (se le restituzioni all'esportazione sono fissate per unità):
 - 6.3. Identificazione dell'imballaggio:
Quantitativo di merci alla rinfusa o numero e tipo di imballaggi
Containers: numero e tipo
7. Identificazione del mezzo o dei mezzi di trasporto:
 - 7.1. Documento(i) di trasporto: tipo, numero e data
8. Luogo di scarico:
 - 8.1. Luogo di controllo (porto, aeroporto, stazione ferroviaria):
9. Data di arrivo nel luogo di scarico:
 - 9.1. Data e ora di inizio scarico:
 - 9.2. Data e ora di fine scarico:
10. Risultati e modalità di controllo
 - 10.1. Peso lordo (kg):
Peso netto (kg):
 - 10.2. Unità (se le restituzioni all'esportazione sono fissate per unità):
 - 10.3. Identificazione dell'imballaggio:
Quantitativo di merci alla rinfusa o numero e tipo di imballaggi
Containers: numero e tipo
 - 10.4. Metodi di verifica del peso:
 - 10.5. Osservazioni:
11. Data di partenza dalla zona portuale:
oppure dal... al ...
 - 11.1. Mezzi di trasporto
 - 11.2. Attestato di non riesportazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera c):
12. Altre osservazioni, con l'eventuale spiegazione dei motivi per cui lo scarico non è stato verificato al momento in cui è stato effettuato:
13. L'attestato deve contenere:
 - 13.1. Nome e funzione della persona che ha controllato le merci
 - 13.2. Nome, data e luogo di firma, firma e timbro della società di sorveglianza

▼ M7*Allegato X***Elenco degli organismi centrali negli Stati membri di cui all'articolo 16 sexies**

Stato membro	Organismo centrale
Belgio	Bureau d'Intervention et de Restitution Belge (BIRB) Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB)
Repubblica ceca	Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)
Danimarca	Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Direktoratet for FødevareErhverv
Germania	Bundesministerium der Finanzen — Hauptzollamt Hamburg-Jonas
Repubblica di Estonia	Põllumajandusministeerium
Grecia	Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ)
Spagna	Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación-Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)
Francia	Commission interministérielle d'agrément (CIA) des sociétés de contrôle et de surveillance — Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI)
Irlanda	Department of Agriculture and Food
Italia	Agenzia delle Dogane — Servizio Autonomo Interventi Settore Agricolo (SAISA)
Repubblica di Cipro	Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΟΑΠ)
Repubblica di Lettonia	Lauku atbalsta dienests (LAD)
Repubblica di Lituania	Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (NMA)
Lussemburgo	Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural
Repubblica di Ungheria	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)
Repubblica di Malta	Internal Audit and Investigations Department (IAID)
Paesi Bassi	Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Austria	Bundesministerium für Finanzen
Repubblica di Polonia	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Portogallo	Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas
Repubblica di Slovenia	Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
Repubblica slovacca	Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA)
Finlandia	Maa-ja metsätalousministeriö Interventioyksikkö
Svezia	Statens Jordbruksverk (SJV)
Regno Unito	Rural Payments Agency (RPA)

▼ **M11***ALLEGATO XI***Prodotti e destinazioni esclusi dalla zona di restituzione distante**

SETTORE DEL PRODOTTO — DESTINAZIONI ESCLUSE

Zucchero (*)

Zucchero o prodotti del settore dello zucchero di cui ai codici NC 1701 11 90, 1701 12 90, 1701 91 00, 1701 99 10, 1701 99 90, 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 60 95, 1702 90 30, 1702 90 60, 1702 90 71, 1702 90 99, 2106 90 30, 2106 90 59 — Marocco, Algeria, Turchia, Siria, Libano

Cereali (*)

NC 1001 — Federazione russa, Moldavia, Ucraina, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Albania, FYROM, Turchia, Siria, Libano, Israele, Egitto, Libia, Tunisia, Algeria, Marocco, Ceuta, Melilla.

NC 1003 — Tutte le destinazioni

NC 1004 — Islanda, Federazione russa

Riso (*)

NC 1006 — Tutte le destinazioni

Latte e prodotti lattiero-caseari (*)

Tutti i prodotti — Marocco, Algeria

Latte e prodotti lattiero-caseari di cui ai codici NC 0401 30, 0402 21, 0402 29, 0402 91, 0402 99, 0403 90, 0404 90, 0405 10, 0405 20, 0405 90 — Canada, Messico, Turchia, Siria, Libano

0406 — Siria, Libano, Messico

Carni bovine

Tutti i prodotti — Tutte le destinazioni

Vino

Tutti i prodotti — Zona 3 e zona 4 dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 883/2001, Marocco, Algeria

Pollame

Carni di pollame — Tutte le destinazioni

Pulcini di un giorno di cui al codice NC 0105 11 — USA, Canada, Messico

Uova (*)

Uova in guscio di cui al codice NRE 0407 00 30 9000 — Giappone, Russia, Cina, Taiwan

Uova da cova di cui ai codici NRE 0407 00 11 9000; 0407 00 19 9000 — USA, Canada, Messico

(*) Salvo in forma di merci non comprese nell'allegato I contenenti meno del 90 % in peso del prodotto considerato.

▼ **M11***ALLEGATO XII***Diciture di cui all'articolo 8**

— <i>in bulgaro:</i>	Регламент (EO) № 800/1999
— <i>in spagnolo:</i>	Reglamento (CE) nº 800/1999
— <i>in ceco:</i>	Nařízení (ES) č. 800/1999
— <i>in danese:</i>	Forordning (EF) nr. 800/1999
— <i>in tedesco:</i>	Verordnung (EG) Nr. 800/1999
— <i>in estone:</i>	Määrus (EÜ) nr 800/1999
— <i>in greco:</i>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/1999
— <i>in inglese:</i>	Regulation (EC) No 800/1999
— <i>in francese:</i>	Règlement (CE) nº 800/1999
— <i>in italiano:</i>	Regolamento (CE) n. 800/1999
— <i>in lettone:</i>	Regula (EK) Nr. 800/1999
— <i>in lituano:</i>	Reglamentas (EB) Nr. 800/1999
— <i>in ungherese:</i>	800/1999/EK rendelet
— <i>in maltese:</i>	Regolament (KE) Nru 800/1999
— <i>in olandese:</i>	Verordening (EG) nr. 800/1999
— <i>in polacco:</i>	Rozporządzenie (WE) nr 800/1999
— <i>in portoghese:</i>	Regulamento (CE) n.º 800/1999
— <i>in rumeno:</i>	Regulamentul (CE) nr. 800/1999
— <i>in slovacco:</i>	Nariadenie (ES) č. 800/1999
— <i>in sloveno:</i>	Uredba (ES) št. 800/1999
— <i>in finlandese:</i>	Asetus (EY) N:o 800/1999
— <i>in svedese:</i>	Förordning (EG) nr 800/1999